Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 273

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Roma - Mercoledì, 30 novembre 1938 - Anno XVII**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### ORDINI CAVALLERESCHI

Ripristino di onorificenze . . . . . . . . . . . Pag. 4938

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1938-XVI, n. 1780.
**Istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4938

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1781.
**Cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4940

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 1782.
**Norme per il sorteggio ed il rimborso delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento** . . . . . . . Pag. 4940

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 ottobre 1938-XVI, n. 1783.
**Accordi economici collettivi per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lastre di vetro** . . . . Pag. 4942

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1938-XVII, n. 1784.
**Approvazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.** Pag. 4950

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.
**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti)** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4953

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1938-XVI.
**Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4953

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero dei lavori pubblici:** Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4955

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del concorso nazionale di frutticoltura. Pag. 4955

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4955

R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4955

R. decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) in sostituzione della soppressa Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione. Pag. 4955

**Ministero della guerra:**

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4955

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali . . . . Pag. 4955

**Ministero dell'interno:** R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4955

**Ministero della cultura popolare:**

R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. Pag. 4955

R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E. Pag. 4955

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4955

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle corporazioni:**
Prezzi degli oli vegetali . . . . . . . . . . Pag. 4955
Prezzo del baccalà S. Giovanni Terranova . . . Pag. 4955
**Ministero delle finanze:**
Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . . Pag. 4956
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4962
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . . Pag. 4962
**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni terreni in Brindisi. Pag. 4962
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Grosseto. Pag. 4962
Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 18 . . . . . . . . . . . . . Pag. 4963
**Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:**
Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti) . . Pag. 4968
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria) . . . Pag. 4968
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana con sede in Albano Laziale (Roma). Pag. 4968
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca . . . . . . . Pag. 4968

### CONCORSI

**Ministero dell'interno:**
Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina . Pag. 4968
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di Vicenza . Pag. 4968

### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 30 NOVEMBRE 1938-XVII:
REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.
**Aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.**

### SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 30 NOVEMBRE 1938-XVII:
**Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia:** Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Novembre 1938-XVII (Fascicolo 11).

# ORDINI CAVALLERESCHI

#### Ripristino di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 8 luglio 1938-XVI, sulla proposta di S. E. il Primo Segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne annullato il Regio Magistrale decreto in data 4 giugno 1936-XIV, che privava della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia il sig. Cigheri Siro Modesto fu Pietro, e pertanto deve considerarsi tuttora in vigore il Regio Magistrale decreto 18 aprile 1932, che conferiva al su nominato l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(4589)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1938-XVI, n. 1780.
**Istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, modificato col R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'importanza della cinematografia come sussidio didattico e per l'educazione del popolo;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di costituire, presso l'Istituto nazionale L.U.C.E., una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero dell'educazione nazionale, con personalità giuridica, una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, avente finalità politiche, educative, didattiche, scientifiche e artistiche.

Art. 2.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, per lo svolgimento della sua attività, si vale:

*a*) del provento dei versamenti effettuati al Ministero dell'educazione nazionale dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta ed affini, in corrispettivo del divieto, fatto dal Ministero stesso, della vendita del materiale scolastico da parte delle autorità scolastiche e dell'esercizio di attività commerciali nell'ambito degli edifici scolastici da parte di enti e di persone da esso dipendenti;

*b*) del provento della percentuale dell'1, 11 % sul canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni circolari, devoluto al Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041;

*c*) del provento del 2,50 % sulle somme riscosse, al lordo dello sconto, dall'Istituto Poligrafico dello Stato, per i volumi dei testi unici di Stato per le scuole elementari venduti alle Case editrici;

*d*) dei contributi che saranno disposti in suo favore dai Consigli di amministrazione delle Casse scolastiche costituite presso gli Istituti d'istruzione media ai sensi del R. decreto 30 aprile 1924-II, n. 965, e dal Comitato centrale per le opere universitarie, di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

*e*) del contributo dello Stato, stabilito nella misura di due milioni annui, per dieci anni;

*f*) di eventuali contributi di enti e di privati.

Alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, fino a tanto che saranno adottati i testi di Stato di cultura militare, sarà altresì devoluto il provento della percentuale del 10 % sul prezzo di copertina di ogni volume stampato dei

testi stessi, di cui all'art. 6 della convenzione stipulata l'11 ottobre 1937-XV tra il Ministero dell'educazione nazionale e il Consorzio editoriale per la cultura militare, e approvata con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1874.

Art. 3.

La Cineteca è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale potrà farsi sostituire da un suo delegato.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto dei Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, è composto di :

*a*) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

*b*) un rappresentante del Ministero della cultura popolare, con funzioni di vice presidente;

*c*) un rappresentante del Ministero delle finanze;

*d*) del presidente dell'Istituto L.U.C.E., il quale potrà farsi sostituire da un suo delegato.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione ha il supremo controllo della Cineteca; impartisce le direttive che ne regolano il funzionamento, e nomina all'uopo il Consiglio tecnico e i Comitati che lo coadiuvano.

Art. 5.

Il Consiglio tecnico è composto di tre membri:

*a*) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

*b*) un rappresentante del Ministero della cultura popolare;

*c*) il presidente dell'Istituto L.U.C.E., il quale potrà farsi sostituire da un suo delegato.

Il presidente è scelto tra i componenti del Consiglio dai Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare.

Il Consiglio tecnico ha facoltà di aggregarsi temporaneamente consulenti, esperti in determinate discipline, ed è coadiuvato da due Comitati, composti di otto membri ciascuno, aventi il compito di elaborare i programmi dal punto di vista tecnico-pedagogico e di controllarne la realizzazione dal punto di vista tecnico-artistico.

I due Comitati sono nominati dai Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare. Per ogni Comitato, metà dei membri sono designati dal Ministro per l'educazione nazionale e metà dal Ministro per la cultura popolare.

Art. 6.

Il Consiglio tecnico, seguendo le direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, ha il compito:

1) di provvedere all'organizzazione ed al funzionamento della Cineteca al centro ed alla periferia;

2) di studiare il piano di lavoro annuale; scegliere il tipo o i tipi di apparecchi da proiezione; proporne i prezzi e le modalità di pagamento; indicare la produzione e l'acquisto di pellicole, diapositive e dischi, e il relativo prezzo di noleggio e di vendita;

3) di organizzare una Cineteca e una Discoteca centrale, per le pellicole, le diapositive e i dischi di maggiore importanza e di più alto costo;

4) di provvedere ad una perfetta organizzazione periferica per la sorveglianza degli impianti, la istituzione di cineteche e discoteche locali, la circolazione organica di pellicole, diapositive e dischi;

5) di escogitare i mezzi atti a svolgere una vasta propaganda fra gli insegnanti, gli alunni e le famiglie per la formazione di una coscienza cinematografica;

6) di mettere a disposizione delle università laboratori, tecnici e mezzi per la ripresa cinematografica di soggetti di carattere didattico e scientifico;

7) di adempiere quant'altro sarà disposto dal Consiglio di amministrazione per l'incremento della cinematografia scolastica.

Le deliberazioni del Consiglio tecnico per essere valide debbono esser prese all'unanimità e rientrare nelle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione; quelle di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 debbono essere sottoposte, volta per volta, all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Consiglio tecnico, i Comitati che lo coadiuvano e il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni. I membri, eventualmente nominati in sostituzione, scadono, insieme con gli altri, al termine del biennio.

I membri scaduti possono essere confermati.

Art. 8.

La produzione, l'acquisto e la riduzione delle pellicole e diapositive, la stampa delle relative copie e la distribuzione o vendita in Italia o all'estero debbono essere affidate all'Istituto L.U.C.E. alle condizioni che saranno stabilite da apposita convenzione da approvarsi con decreto dei Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze. L'Istituto L.U.C.E. provvederà alla custodia e conservazione dei negativi.

Art. 9.

Con decreto Reale, da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze, e sentito il Consiglio tecnico, sarà approvato lo statuto della Cineteca che disciplinerà anche l'organizzazione centrale e periferica dell'Ente e il suo funzionamento, e determinerà le norme generali per l'impiego dei fondi e l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art. 10.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esso incompatibili sono abrogate.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — ALFIERI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre* 1938-XVII
*Atti del Governo, registro* 403, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1781.
**Cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 26 del testo unico, delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di combattere il passero, durante il periodo della semina dei cereali, con mezzi più efficaci di quelli consentiti dal surricordato testo unico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Durante il periodo della semina dei cereali e fino a tutto il mese di marzo è consentita la cattura del passero con i mezzi vietati di cui all'art. 14, comma 3°, del testo unico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117.
Le zone nelle quali potrà essere ammesso l'impiego di questi mezzi e le modalità dell'impiego saranno determinate dagli ispettori provinciali dell'agricoltura di concerto con le Commissioni venatorie.
Ogni contravvenzione alle norme del presente provvedimento è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre* 1938-XVII
*Atti del Governo, registro* 403, *foglio* 104. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 1782.
**Norme per il sorteggio ed il rimborso delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 1 e 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, riguardante l'emissione di un prestito redimibile cinque per cento;
Veduto il piano di ammortamento, allegato al mentovato decreto-legge, col quale si determina la graduale estinzione, in venticinque anni, di ciascuna serie del prestito, comprendente il capitale nominale di un miliardo di lire;
Veduti gli articoli 7 e 10 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, contenenti norme per le estrazioni, agli effetti dell'ammortamento del prestito;
Veduti gli articoli 155 e seguenti del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, relativi alle estrazioni delle obbligazioni dei debiti redimibili amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico; nonchè il decreto Ministeriale, 25 settembre 1931-IX, e il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1941, contenenti norme analoghe;
Ritenuta la necessità di stabilire le cautele da osservare nelle operazioni di sorteggio delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento, da ammortizzare annualmente, disciplinandone anche i rimborsi; e considerata l'opportunità, in questa occasione, di estendere alcune di dette cautele anche alle estrazioni di altri prestiti redimibili;
Ritenuto che, giusta la disposizione dell'art. 10 del mentovato R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, occorre fissare la composizione delle serie emesse e già collocate;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

*Disposizioni concernenti le estrazioni.*

Art. 1.

Le estrazioni annuali delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento, emesso in forza del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, ai fini dell'ammortamento, da effettuarsi nel periodo di venticinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, saranno eseguite, nel mese di novembre di ogni anno, presso la Direzione generale del debito pubblico, in un locale di libero e facile accesso.
La prima estrazione, da effettuarsi nel 1938, potrà essere eseguita nel mese di dicembre.

Art. 2.

Tutte le operazioni, relative alle estrazioni, saranno effettuate a cura di una Commissione presieduta dal direttore generale del Debito pubblico o dal funzionario che lo rappresenta.
Della Commissione faranno parte: il capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico; il capo della Divisione del Gran Libro delle rendite nominative; il capo della Divisione della predetta Amministrazione, designato dal direttore generale, cui spetti la trattazione delle operazioni relative ai debiti redimibili.
Nel caso di assenza o d'impedimento dei funzionari dell'Amministrazione del debito pubblico, indicati nel precedente comma, avranno facoltà di partecipare alla Commissione, previa autorizzazione del direttore generale, i funzionari che rispettivamente li rappresentano. Parimenti il capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti avrà facoltà, nel caso di assenza o d'impedimento, di delegare un proprio rappresentante.
Sarà chiamato a far parte della Commissione, quale particolare rappresentante dei portatori dei titoli del detto prestito, un delegato della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

L'ufficio di segretario della Commissione verrà affidato a un funzionario di gruppo *A*, appartenente alla Direzione generale del debito pubblico, designato dal direttore generale.

Art. 3.

I giorni e l'ora, nei quali saranno effettuate le operazioni preliminari a ciascuna estrazione, e successivamente quelle del sorteggio, saranno resi noti al pubblico, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, mediante avvisi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Per ogni serie, del capitale nominale di un miliardo di lire, verrà eseguita una separata estrazione.

La serie comprende duecento gruppi, ognuno dei quali è costituito da cinquantamila obbligazioni, del capitale nominale di lire cento ognuna. I gruppi sono contrassegnati, sui titoli, con numeri romani, da I a CC.

Per ciascuna serie, emessa e collocata, saranno estratti i numeri corrispondenti a tanti gruppi di obbligazioni, quanti ne occorrono per formare la quota annuale di capitale da ammortizzare, giusta il piano di ammortamento.

Tutte le obbligazioni, rappresentate dal gruppo sorteggiato, dovranno considerarsi rimborsabili.

Qualora, durante il periodo della sottoscrizione, non sia completato il collocamento di alcune delle serie emesse, i sorteggi per essa potranno essere rinviati all'anno in cui avverrà l'integrale collocamento; e allora la prima estrazione comprenderà anche le quote di ammortamento relative agli anni precedenti.

Quando la sottoscrizione sarà chiusa, se qualche serie non sia collocata integralmente, le estrazioni, per siffatta serie, saranno effettuate con l'osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933.

Art. 5.

Per le estrazioni saranno adoperate tante urne, uniformi, quante saranno le serie, per le quali si effettuerà il sorteggio. Ciascuna sarà contraddistinta con la lettera alfabetica della serie, cui si riferisce.

Per ogni serie saranno predisposte duecento schede, ciascuna delle quali conterrà l'indicazione di un gruppo.

Nel giorno fissato, alla presenza del pubblico, si procederà, a cura della Commissione, alla contazione, alla verifica delle schede e alla immissione di esse nella rispettiva urna.

Eseguite queste operazioni, le urne saranno chiuse a doppia chiave, a congegno diverso, una delle quali sarà custodita dal direttore generale, l'altra dal capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le chiusure saranno assicurate con nastro trasversale, fissato su cartoncino, mediante tre suggelli di ceralacca, recanti, rispettivamente, le indicazioni del direttore generale, del capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti e del capo della Divisione del Gran Libro delle rendite nominative. Tutti i componenti la Commissione apporranno, sul cartoncino, la propria firma.

Le urne saranno poi custodite in apposito locale, del quale una chiave sarà consegnata al direttore generale del Debito pubblico, l'altra al capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 6.

Nel giorno stabilito, e reso noto mediante avviso, a norma del precedente art. 3, il sorteggio sarà effettuato, nel locale indicato nell'avviso, alla presenza del pubblico.

L'urna, contenente le schede da sorteggiare, sarà collocata in maniera che le operazioni da compiere siano visibili da ognuno dei componenti la Commissione e dal pubblico.

Prima di iniziare il sorteggio, la Commissione dovrà accertare rigorosamente l'esistenza, sul cartoncino applicato all'urna, delle firme e dei prescritti suggelli, riscontrando anche la completa integrità di questi.

Il presidente della Commissione dovrà dichiarare, di volta in volta, a quale delle serie del prestito si riferisca il sorteggio.

Sarà poi effettuata l'estrazione delle schede, da fanciulli bendati, con l'osservanza delle medesime formalità descritte all'art. 6 del R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1941.

Il capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti e il capo della Divisione del Gran Libro delle rendite nominative, o i rispettivi rappresentanti intervenuti alle estrazioni, trascriveranno in apposito elenco e in uno schedario le indicazioni dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie; e la medesima registrazione eseguirà il segretario della Commissione, in elenco da inserire nel verbale del sorteggio.

Proclamati i gruppi estratti, le relative schede saranno consegnate al capo della Divisione del Gran Libro, per essere rigorosamente da lui custodite.

Alla fine dell'operazione di estrazione, ovvero anche nel caso in cui questa debba essere provvisoriamente sospesa, si dovrà procedere alla chiusura delle urne e alla custodia di esse, con l'osservanza delle norme indicate nel precedente articolo 5.

Art. 7.

Delle operazioni relative alla contazione, verifica e immissione delle schede nelle urne; al sorteggio, alla chiusura e custodia di queste ultime, saranno compilati particolari verbali; i quali, previo rigoroso riscontro, dovranno essere firmati, in ciascuna pagina e in fine, da tutti i componenti la Commissione.

Nei casi in cui occorra procedere alla chiusura delle urne, sui relativi verbali, verranno apposti sigilli a ceralacca, con le medesime impronte di quelli messi sul cartoncino di chiusura delle urne. Siffatti sigilli dovranno servire di confronto, quando dovrà poi procedersi all'apertura delle urne.

Art. 8.

I numeri dei gruppi di obbligazioni sorteggiati, per ciascuna serie, verranno pubblicati mediante avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La Direzione generale del debito pubblico curerà l'invio di alcuni esemplari del supplemento della *Gazzetta*, contenente l'avviso indicato nel precedente comma, alle Regie prefetture e alle Intendenze di finanza del Regno; ai Consigli provinciali delle corporazioni; alle Sezioni di Regia tesoreria nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nei Possedimenti dell'Egeo; nonchè agli uffici del Tesoro, in questi ultimi luoghi.

Art. 9.

La Commissione, incaricata di curare le estrazioni, per l'ammortamento di altri debiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, verrà integrata, a

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con un delegato della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Alla Commissione medesima, e a quella che cura il sorteggio dei premi, da attribuire ai buoni del Tesoro poliennali, parteciperà altresì, a decorrere dalla data testè indicata, il capo della Divisione della mentovata Amministrazione, designato dal direttore generale, cui spetti la trattazione delle operazioni concernenti i debiti ai quali l'estrazione si riferisca.

Nel caso di assenza o di impedimento del capo di detta Divisione, potrà intervenire, ai lavori della Commissione, il funzionario che lo rappresenta, previa autorizzazione del direttore generale.

### Titolo II.

*Disposizioni relative al rimborso delle obbligazioni.*

### Art. 10.

Le obbligazioni, comprese nei gruppi estratti per ciascuna serie, saranno rimborsabili, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del sorteggio. Esse cesseranno di fruttare interessi allo scadere del semestre, nel quale avrà luogo l'estrazione.

Qualora ai titoli, corrispondenti a obbligazioni estratte, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori alla data della rimborsabilità, l'importo delle cedole mancanti verrà trattenuto sul capitale da rimborsare.

### Art. 11.

Le obbligazioni sorteggiate, rappresentate da titoli al portatore, potranno essere rimborsate, nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nei Possedimenti dell'Egeo, dalle Sezioni di Regia tesoreria, sulla semplice presentazione dei titoli, a norma del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, previo accertamento, da effettuarsi dalle medesime tesorerie, in base all'elenco pubblicato a norma del precedente art. 8, dell'appartenenza delle obbligazioni ai gruppi estratti.

Le obbligazioni sorteggiate, rappresentate da certificati o da libretti nominativi, saranno rimborsate dalla Direzione generale del debito pubblico, previa osservanza delle formalità indicate negli articoli 161 e 165 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

### Art. 12.

Per quanto non sia considerato nel presente decreto, verranno osservate le disposizioni del mentovato regolamento sul Debito pubblico.

### Titolo III.

*Disposizioni riguardanti la composizione delle serie emesse.*

### Art. 13.

Le serie del prestito redimibile cinque per cento, contraddistinte con le lettere alfabetiche *A, B, C, D, E,* iscritte nel Gran Libro del Debito pubblico, per il valore capitale di un miliardo ciascuna, sono costituite dai seguenti tagli:

| Valore di ciascun taglio | Quantità dei titoli emessi | Numero delle iscrizioni delle relative obbligazioni unitarie (lire cento) |
|---|---|---|
| da L. 100 di cap. nom. | tit. n. 400.000 | dal n. 1 al n. 400.000 |
| » 500 » | » 300.000 | » 400.001 » 1.900.000 |
| » 1.000 » | » 100.000 | » 1.900.001 » 2.900.000 |
| » 2.000 » | » 60.000 | » 2.900.001 » 4.100.000 |
| » 5.000 » | » 30.000 | » 4.100.001 » 5.600.000 |
| » 10.000 » | » 20.000 | » 5.600.001 » 7.600.000 |
| » 20.000 » | » 12.000 | » 7.600.001 » 10.000.000 |

Ognuno dei duecento gruppi, costituito da cinquantamila obbligazioni da lire cento ciascuna, nei quali è ripartita ogni serie, comprende i seguenti tagli:

| Tagli | Quantità | Capitale nominale |
|---|---|---|
| da L. 100 di cap. nom. | n. 2.000 | L. 200.000 |
| » 500 » | » 1.500 | » 750.000 |
| » 1.000 » | » 500 | » 500.000 |
| » 2.000 » | » 300 | » 600.000 |
| » 5.000 » | » 150 | » 750.000 |
| » 10.000 » | » 100 | » 1.000.000 |
| » 20.000 » | » 60 | » 1.200.000 |
| Totale... | n. 4.610 | L. 5.000.000 |

### Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Di Revel

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *novembre* 1938-XVII
*Atti del Governo, registro* 403, *foglio* 100. — Mancini

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 ottobre 1938-XVI, n. 1783.

**Accordi economici collettivi per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lastre di vetro.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli accordi economici collettivi: del 27 luglio 1937-XV, che disciplina i rapporti tra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore; del 14 gennaio 1938-XVI, integrativo di quello del 27 luglio 1937-XV, del 14 gennaio 1938-XVI, che disciplina i rapporti tra i pro-

duttori e commercianti di vetri greggi in lastre; del 14 gennaio 1938-XVI che disciplina i rapporti tra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro di forte spessore; accordi stipulati in Roma, il primo tra la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei commercianti, e gli altri tre tra la Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e la Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 14 marzo 1938-XVI, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 5 luglio 1938-XVI, con cui si approvano i suddetti accordi, ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione degli uniti testi degli accordi economici collettivi sopra indicati, visti dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, la cui decorrenza viene stabilita dal giorno della pubblicazione stessa.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938-XVI

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato*
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

**Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore.**

L'anno 1937-XV, dell'E. F., addì 27 del mese di luglio in Roma presso la sede della Confederazione fascista dei commercianti, fra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella, assistito dal dott. Juker, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro, rappresentata dal suo direttore dott. Piero Bergonzi, per espressa delega del suo presidente on. cav. di gr. cr. cav. del lavoro Beniamino Donzelli, assistito dal gr. uff. Piero Lucchini, dal gr. uff. Giuseppe De Benedetti, dal sig. Cesare Ricciardi e dal rag. Ortensio Gatti e la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo direttore comm. Giulio Cesare Rossi, assistito dal capo dell'Ufficio legale comm. avv. Pietro Onorati e dal capo dell'Ufficio commercio interno comm. avv. Carlo Spantigati, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica, rappresentata dal suo direttore dott. Giovanni Montedoro, per espressa delega del suo presidente cav. Giacomo Berutto assistito dal dott. Enrico Conte e dal dott. Luigi Sebastiani, nell'intento di disciplinare i rapporti tra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore, è stato convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tutte le aziende in possesso di licenza per vendita di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche per gli acquisti, purchè abbiano consumato nel triennio precedente un quantitativo medio annuo di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore di almeno il 3% del consumo totale della regione, quando questo non supera i 800.000 mq.; del 2% del consumo totale della regione, quando questo supera i 300.000 mq. In ogni caso il quantitativo minimo consumato nel triennio precedente non dovrà risultare inferiore ai 2000 mq. annui di media.

Le aziende anzidette, e quelle attualmente clienti dirette verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni nazionali di categoria.

A detto elenco potranno essere aggiunte anche altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni. Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte dei terzi interessati, alle due Confederazioni, e, successivamente, alla Corporazione vetro e ceramica, che deciderà definitivamente.

Art. 2.

Ai clienti diretti l'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche accorderà degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, sconti oscillanti da un minimo del 4% (quattro per cento) ad un massimo del 9% (nove per cento).

All'uopo le due Federazioni nazionali di categoria fisseranno apposita scala sconti per ciascuna regione.

Art. 3.

Le due Federazioni nazionali di categoria si impegnano a facilitare la stipulazione di accordi regionali fra l'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche e gli acquirenti.

In questo caso gli sconti potranno essere determinati nella misura uniforme del 9% (nove per cento).

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da assicurare una uniformità qualitativa nelle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni tecniche derivanti dalla eventuale ossidatura della merce.

Art. 5.

La seconda scelta — eventualmente prodotta dalle fabbriche — dovrà essere venduta con la differenza in meno sul prezzo della prima del 5% (cinque per cento), ed offerta a tutta la clientela nella stessa misura, in proporzione agli acquisti della prima scelta. Così pure sarà offerta a tutta la clientela la produzione del vetro soffiato, con la percentuale di seconda scelta di vetro tirato che l'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche riterrà opportuno di dare in relazione agli acquisti del soffiato.

I prezzi saranno quelli in vigore al ricevimento dell'ordine e l'Ufficio consortile di vendita dovrà dare conferma nel termine di cinque giorni, salvo i casi previsti dagli articoli 6 e 7.

Art. 6.

Nel caso di iniziata procedura per una revisione dei prezzi mediante domanda al Ministero delle corporazioni, le fabbriche hanno la facoltà di limitare l'accettazione delle ordinazioni di ciascun cliente al medesimo quantitativo venduto nel corrispondente mese dell'anno precedente al cliente stesso.

Qualora per sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo o per richieste eccezionalmente elevate, l'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche non fosse in grado di evadere integralmente tutte le richieste della clientela, saranno concordati tra le due Federazioni interessate i criteri per la esecuzione degli ordini in parola.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare criteri regolatori del mercato nei casi che questo subisca perturbamenti (anche regionali) e nei casi di richieste eccezionalmente elevate. Tali criteri verranno, a cura delle due Federazioni interessate, immediatamente sottoposti alla ratifica della Corporazione vetro e ceramica.

In attesa dell'emanazione di tali criteri direttivi le fabbriche avranno facoltà di limitare le consegne nella misura stabilita all'art. 6.

Art. 8.

L'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche accetterà le ordinazioni soltanto per quantitativi di merce non inferiori a mq. 200 ridotti a semplice spessore e per spedizioni in una sola volta ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo non inferiore a 6 tonnellate saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di destinazione.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei loro magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo, nel quantitativo totale annuo saranno compresi gli ordini trasmessi fino a tutto il 10 dicembre anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita. In tal caso l'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche accorderà lo sconto cassa del 3½% (tre e mezzo per cento). Sarà in facoltà dell'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 per cento;

per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 per cento;

per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto all'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in danaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedito e fatturato al netto di bollo ed eventuali bonifici di ogni specie ed al lordo della spesa di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale salvo conguaglio a fine d'anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come da elenco da concordarsi tra le due Federazioni nazionali di categoria interessate, dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ordine. Oltrepassato tale termine e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50% per ogni settimana di ritardo sul valore della merce al netto di imballo, trasporti e sconti.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente all'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche il quale ha facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini per poter essere accettati dovranno pervenire con distinta dettagliata e definitiva della quantità, dimensioni, spessori e categorie richieste; le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce confezioni ed imballaggio, nonchè difettosità, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve termine possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture e in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senza altro avviso di messa in mora i ritardi faranno maturare l'interesse a favore dell'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche in misura dell'1% (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

Oltre i casi previsti dall'art. 6, l'arresto forzato dei forni, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza o deficienza di energia elettrica o di materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità e anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano l'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni nazionali di categoria interessate. Ove entro un mese la commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione o, nei successivi 10 giorni, le parti non vi avessero aderito, le parti stesse saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco di cui all'articolo 1 del presente accordo, eccezion fatta per gli enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

L'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche si riserva la facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per ulteriori trasformazioni e lavorazioni, fatta eccezione per la industria degli specchi.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e l'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente accordo.

Art. 25.

Considerato che al presente accordo si è addivenuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita verificandosi mutamenti che, a giudizio delle due Federazioni di categoria — o, in caso di mancato accordo, delle due superiori Confederazioni — siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente accordo si intenderà risoluto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente accordo si applicheranno, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 27.

Il presente accordo andrà in vigore il 1° gennaio 1938 ed avrà la durata di un anno fermo il caso previsto dall'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza, all'approvazione degli Organi corporativi.

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*: G. CESARE ROSSI

p. *La Confederazione fascista degli industriali*: GIOVANNI BALELLA

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica*: Dottor GIOVANNI MONTEDORO

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro*: Dott. PIERO BERGONZI

**Convenzione integrativa all'accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore.**

L'anno 1938-XVI dell'E. F., addì 14 del mese di gennaio, in Roma, presso la sede della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro, fra la Federazione stessa, rappresentata per delega dal suo presidente, on. cav. di gr. cr. cav. del lavoro Beniamino Donzelli, dal suo direttore, dott. Pietro Bergonzi, assistito dai sigg. comm. Giuseppe De Benedetti, Cesare Ricciardi e dal rag. Ortensio Gatti, per conto dell'Unione Vetraria Italiana, e la Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica, rappresentata per delega del suo presidente cav. Giacomo Berutto, dal suo direttore dott. Giovanni Montedoro, assistito dai sigg. dott. Enrico Conte, dott. Luigi Sebastiani e cav. uff. Giulio Bacci, nell'intento — a seguito degli accordi conclusi per disciplinare i rapporti fra i produttori ed i commercianti degli altri prodotti vetrari venduti dall'Ufficio consortile di vendita delle fabbriche (vetri greggi e lastre di vetro di forte spessore) — di coordinare con gli accordi stessi l'accordo concluso in data 27 luglio 1937 fra le due Organizzazioni stipulanti, per disciplinare il commercio di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore, si conviene di apportare all'accordo concluso il 27 luglio 1937 le seguenti variazioni e chiarimenti:

All'art. 1. — Si stabilisce che le aziende da riconoscersi clienti diretti dell'Unione Vetraria Italiana, in possesso della licenza per vendita di vetri e di cristalli, debbano intendersi aziende vetrarie.

All'art. 4. — Si rimane intesi che le due Federazioni dovranno nominare una Commissione per fissare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

All'art. 6. — A maggior chiarimento dell'art. 6 rimane convenuto che le fabbriche, in caso di iniziata procedura per una revisione dei prezzi mediante domanda al Ministero delle corporazioni, oltre ai quantitativi in nota di ordini regolarmente accettati alla data della comunicazione alla clientela della richiesta di aumento, dovranno fornire senza aumento tanti trecentosessantacinquesimi (con un minimo di 20/365) di quanto fornito nell'anno precedente allo stesso cliente, quanti sono i giorni che intercedono fra la comunicazione predetta e l'accoglimento della domanda, purchè l'ordinazione venga passata non oltre 30 giorni dopo la decorrenza dell'aumento.

In caso di riduzione dei prezzi, gli ordini in corso non ancora evasi, saranno fatturati alle nuove quotazioni.

All'art. 7 (capoverso). — In attesa di tali criteri le fabbriche avranno facoltà di limitare l'accettazione degli ordini in modo da consegnare mensilmente non più di un decimo di quanto consegnato l'anno precedente.

All'art. 9. — Le spedizioni a vagone completo, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione, sempre quando esse raggiungano le sei tonnellate, eventualmente anche con mezzi cristalli, spediti dalla stessa fabbrica allo stesso cliente. Sarà pure concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo spedito via mare. Con il consenso dei singoli committenti, si potranno spedire vagoni raggruppati franco destino, purchè il peso complessivo raggiunga le sei tonnellate.

All'art. 23. — Si rimane intesi che le fabbriche si riservano la facoltà di fornire direttamente gli stabilimenti della FIAT per effetto della comunanza di interessi fra questa e la Vetrocoke, e per altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Il presente accordo avrà la stessa durata dell'accordo concluso il 27 luglio 1937 fra le due Organizzazioni stipulanti.

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro*: Dott. PIERO BERGONZI

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica*: Dottor GIOVANNI MONTEDORO

**Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre**

L'anno 1938-XVI dell'E. F., addì 14 del mese di gennaio, in Roma, presso la sede della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica, fra la Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro, rappresentata per delega del suo presidente on. cav. di gr. cr. cav. del lavoro Beniamino Donzelli, dal suo direttore dott. comm. Pietro Bergonzi assistito dai sigg.: gr. uff. Giuseppe De Benedetti, comm. Maurizio Carle, Ricciardi Cesare, gr. uff. Piero Lucchini, gr. uff. Pietro Sciarra, rag. Ortensio Gatti e cav. Nello Benvenuti, e la Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica, rappresentata per delega del suo presidente cav. Giacomo Berutto, dal suo direttore dott. Giovanni Montedoro assistito dai sigg.: dott. Enrico Conte, dott. Luigi Sebastiani e cav. uff. Giulio Bacci, nell'intento di disciplinare i rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre, è stato convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di vetri greggi, purchè abbiano consumato nel triennio precedente un quantitativo medio annuo di detti prodotti qui di seguito specificato, per ciascuna regione:

| Regione | | |
|---|---|---|
| Lombardia | mq. | 5.000 |
| Lazio | » | 2.500 |
| Piemonte | » | 3.500 |
| Liguria | » | 1.800 |
| Tre Venezie | » | 2.300 |
| Emilia-Marche (al nord della linea Falconara-Jesi) | » | 2.000 |
| Puglia | » | 1.250 |
| Toscana-Umbria | » | 2.300 |
| Marche (al sud della linea Falconara-Jesi) | » | 1.000 |
| Calabria e Lucania | » | 800 |
| Sicilia | » | 800 |
| Abruzzi | » | 800 |
| Campania | » | 2.000 |
| Sardegna | » | 1.000 |

Le aziende anzidette, e quelle attualmente clienti dirette, verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni nazionali di categoria. A detto elenco potranno essere aggiunte anche altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni. Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e, successivamente, alla Corporazione vetro e ceramica, che deciderà definitivamente.

Art. 2.

Ai clienti diretti le organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, oscillanti da un minimo del 5% (cinque per cento) ad un massimo dell'11% (undici per cento).

All'uopo le due Federazioni nazionali di categoria fisseranno apposita scala sconti per ciascuna regione.

Art. 3.

Le Federazioni contraenti s'impegnano a facilitare la stipulazione di accordi regionali tra le Organizzazioni di vendita delle fabbriche e gli acquirenti.

In questo caso gli sconti potranno essere determinati nella misura uniforme dell' 11 % (undici per cento).

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere, per quanto sarà possibile, tenuto conto dei differenti sistemi di lavorazione, la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare in modo da assicurare una uniformità qualitativa nelle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le organizzazioni di vendita delle fabbriche dovranno confermare o meno l'accettazione dell'ordine pervenuto e, in caso affermativo, i prezzi saranno quelli in vigore il giorno del ricevimento dell'ordine, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7. La mancata accettazione dovrà essere motivata.

Art. 6.

Nel caso di iniziata procedura per una revisione dei prezzi, mediante domanda al Ministero delle corporazioni, le fabbriche avranno la facoltà di limitare l'accettazione delle ordinazioni di ciascun cliente al medesimo quantitativo venduto nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Pertanto le fabbriche, dopo aver dato regolare comunicazione alla clientela dell'avvenuta presentazione della domanda di cui innanzi, oltre ad evadere totalmente gli ordini in nota regolarmente accettati a quella data, dovranno fornire alla clientela stessa, senza aumento di prezzo, tanti trecentosessantacinquesimi (con un minimo di 20/365) di quanto ad essa venduto nell'anno precedente, per quanti giorni intercorreranno fra quello successivo alla comunicazione predetta e quello di autorizzazione all'aumento. Tale diritto non verrà però riconosciuto a quei clienti le cui ordinazioni perverranno alla organizzazione di vendita delle fabbriche oltre 30 giorni dopo la decorrenza dell'aumento.

In caso di riduzioni di prezzi, gli ordini regolarmente accettati e non ancora evasi verranno fatturati alle nuove quotazioni.

Qualora per sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo o per richieste eccezionalmente elevate, le organizzazioni di vendita delle fabbriche non fossero in grado di evadere integralmente le richieste della clientela, saranno concordati fra le due Federazioni interessate i criteri per la esecuzione degli ordini in parola.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nei casi che questo subisca perturbamenti (anche regionali). Tali criteri verranno, a cura delle due Federazioni interessate, immediatamente sottoposti alla ratifica della Corporazione vetro e ceramica.

In attesa della emanazione di tali criteri direttivi, le fabbriche avranno facoltà di limitare le consegne nella misura stabilita all'art. 6.

Art. 8.

Le organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi non inferiori ad una cassa completa e per spedizioni in una sola volta ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a cinque tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione. Sarà pure concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo, spedito via mare. Con il consenso dei singoli committenti si potranno spedire vagoni raggruppati nonchè quelli misti dei diversi prodotti richiesti, franco destino, purchè il peso complessivo raggiunga le cinque tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo, nel quantitativo totale annuo saranno compresi gli ordini trasmessi fino a tutto il 10 dicembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Beninteso di questi ultimi non verrà tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto della ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3+2 % (tre più due per cento). Sarà in facoltà delle organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento coi seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 per cento;

per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 per cento;

per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in danaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedito e fatturato al netto di bollo ed eventuali bonifici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo conguaglio a fine d'anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come da elenco da concordarsi fra le due Federazioni, dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'ordine. Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 % per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconti.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alle organizzazioni di vendita delle fabbriche, le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini per poter essere accettati dovranno pervenire con distinta dettagliata e definitiva della quantità, dimensioni, spessore e categorie richieste; le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonchè difettosità, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetti di imballo e confezionatura, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizioni alla rinfusa (in wrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce, se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile, con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e, senz'altro avviso di messa in mora; i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura dell'1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

Oltre i casi previsti dall'art. 6, l'arresto forzato dei forni, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza o deficienza di energia elettrica e materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano le organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia, gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ove entro un mese la commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione, o nei successivi dieci giorni le parti non vi avessero aderito, queste saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche s'impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco di cui all'art. 1 del presente accordo, eccezion fatta per gli enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per le ulteriori lavorazioni e trasformazioni, fatta eccezione per l'industria degli specchi e cristalli. Analoga facoltà si riservano per le forniture agli stabilimenti della FIAT per effetto della comunanza di interessi tra questa e la VETROCOKE, nonchè per altri casi analoghi da accertarsi dalle organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addivenuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che, a giudizio delle Federazioni stipulanti — o, in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni — siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente accordo s'intenderà risoluto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente accordo, si applicheranno, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 27.

La presente convenzione andrà in vigore il 1° gennaio 1938 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dall'articolo 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi almeno tre mesi prima della scadenza all'approvazione degli Organi corporativi.

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica*: Dottor GIOVANNI MONTEDORO

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro*: Dott. PIERO BERGONZI

---

**Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro di forte spessore**

L'anno 1938-XVI dell'E. F., addì 14 del mese di gennaio, in Roma, presso la sede della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro, fra la Federazione stessa rappresentata per delega del suo presidente, on.le cav. di gr. cr. Beniamino Donzelli, dal suo direttore dott. Piero Bergonzi, assistito dai sigg. comm. ing. Giuseppe De Benedetti, comm. Piero Lucchini, sig. Cesare Ricciardi, rag. Ortensio Gatti e cav. Nello Benvenuti, e la Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica, rappresentata per delega del suo presidente cav. Giacomo Berutto, dal suo direttore dott. Giovanni Montedoro assistito dai signori dott. Enrico Conte, dott. Luigi Sebastiani e cav. uff. Giulio Bacci, nell'intento di disciplinare i rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro di forte spessore, è stato convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo e che siano riconosciute clienti dirette per il vetro lucido sino a mm. 3,9 di spessore potranno rivolgersi direttamente all'organizzazione di vendita delle fabbriche per gli acquisti di vetro di forte spessore.

Così pure avranno diritto di rivolgersi direttamente alla Organizzazione di vendita delle fabbriche tutte le ditte riconosciute clienti dirette per il cristallo.

Art. 2.

Ai clienti diretti l'organizzazione di vendita delle fabbriche accorderà degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, oscillanti da un minimo del 5% (cinque per cento) ad un massimo dell'11 % (undici per cento).

All'uopo le due Federazioni nazionali di categoria fisseranno apposita scala sconti per ciascuna regione.

Art. 3.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da assicurare una uniformità qualitativa nelle forniture.

Le due Federazioni esamineranno le questioni tecniche derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Le due Federazioni nomineranno altresì una Commissione con il compito di fissare le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto del presente accordo.

Art. 4.

I prezzi saranno quelli in vigore al ricevimento dell'ordine e l'organizzazione di vendita dovrà dare conferma nel termine di cinque giorni, salvo i casi previsti dagli articoli 5 e 6

Art. 5.

In caso di iniziata procedura per una revisione dei prezzi, mediante domanda al Ministero delle corporazioni, le fabbriche avranno la facoltà di limitare l'accettazione delle ordinazioni di ciascun cliente al medesimo quantitativo venduto al cliente stesso nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Pertanto le fabbriche, dopo aver dato regolare comunicazione alla clientela dell'avvenuta presentazione della domanda di cui innanzi, oltre ad evadere gli ordini in nota regolarmente accettati a quella data, dovranno fornire alla stessa, senza aumento di prezzo, tanti trecentosessantacinquesimi (con un minimo di 20/365) di quanto ad essa venduto nell'anno precedente, per quanti giorni intercorreranno fra quello successivo alla comunicazione predetta e quello di autorizzazione all'aumento. Tale diritto non verrà però riconosciuto a quei clienti le cui ordinazioni perverranno alla organizzazione di vendita delle fabbriche oltre trenta giorni dopo la decorrenza dell'aumento.

In caso di riduzione di prezzi, gli ordini regolarmente accettati e non ancora evasi verranno fatturati alle nuove quotazioni. Qualora per sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo o per richieste eccezionalmente elevate, l'organizzazione di vendita delle fabbriche non fosse in grado di evadere integralmente tutte le richieste della clientela, saranno concordati fra le due Federazioni interessate i criteri per la esecuzione degli ordini in parola.

Art. 6.

Le due Federazioni provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nei casi che questo subisca perturbamenti, anche regionali. Tali criteri verranno a cura delle due Federazioni interessate immediatamente sottoposti alla ratifica della Corporazione vetro e ceramica.

In attesa dell'emanazione di tali criteri direttivi le fabbriche avranno facoltà di limitare l'accettazione degli ordini in modo da consegnare mensilmente non più di un decimo di quanto consegnato l'anno precedente, salvo per il caso di cui all'articolo 5.

Art. 7.

L'organizzazione di vendita delle fabbriche accetterà ordinazioni soltanto per quantitativi di merce per almeno una cassa completa.

Art. 8.

Le spedizioni saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione, sempre quando esse raggiungano le sei tonnellate, anche con vetri lucidi spediti dalla stessa fabbrica allo stesso cliente. Sarà pure concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo spedito via mare.

Art. 9.

Con il consenso dei singoli committenti, si potranno spedire vagoni raggruppati franco destino, purchè il peso complessivo raggiunga le sei tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella assegnata alla ditta acquirente e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei loro magazzini. Le zone assegnate sono quelle stabilite per il commercio dei vetri lucidi.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo, nel quantitativo totale annuo saranno compresi gli ordini trasmessi fino a tutto il 10 dicembre anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per 1/3 all'atto dell'ordinazione ed il resto non appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita. In tale caso l'organizzazione di vendita delle fabbriche accorderà lo sconto cassa del 3 ½ % (tre e mezzo per cento). Sarà in facoltà dell'organizzazione di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 per cento;

per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 per cento;

per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto all'organizzazione di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 giorni (quindici giorni).

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali bonifici di ogni specie ed al lordo della spesa del trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirata a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura uguale percentuale salvo conguaglio a fine d'anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come da elenco allegato, dovranno avvenire entro un termine massimo di 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento dell'ordine. Oltrepassato tale termine e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 % per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporti e sconti.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente all'organizzazione di vendita delle fabbriche, la quale ha facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini per poter essere accettati dovranno pervenire con distinta dettagliata e definitiva delle quantità, dimensioni, spessori e categorie richieste; le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, confezioni ed imballaggi, nonchè difettosità, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve termine possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senza altro avviso di messa in mora, i ritardi faranno maturare l'interesse a favore dell'organizzazione di vendita delle fabbriche in misura dell'1% (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

Oltre i casi previsti dall'art. 5, l'arresto forzato dei forni, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza o deficienza di energia elettrica o di materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano l'organizzazione di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni nazionali di categoria interessate. Ove entro un mese la commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione, o, nei successivi 10 giorni, le parti non vi avessero aderito, le parti stesse saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso negli elenchi dei clienti diretti per i lucidi e per i cristalli, eccezion fatta per gli enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

L'organizzazione di vendita delle fabbriche si riserva la facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per ulteriori trasformazioni e lavorazioni fatta eccezione per l'industria degli specchi e dei cristalli. Analoga facoltà si riservano per gli stabilimenti della FIAT per effetto della comunanza di interessi fra questa e la VETROCOKE, nonchè in altri casi analoghi da accertarsi dalle organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e l'organizzazione di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addivenuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che, a giudizio delle due Federazioni nazionali di categoria, o, in caso di mancato accordo, delle due superiori Confederazioni siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente accordo si intenderà risoluto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

In caso di inadempienza al presente accordo si applicheranno, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 27.

Il presente accordo andrà in vigore il 1° gennaio 1938-XVI ed avrà la durata di un anno fermo il caso previsto dall'articolo 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza all'approvazione degli Organi corporativi.

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica*: Dottor GIOVANNI MONTEDORO

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro*: Dott. PIERO BERGONZI

*Visto, il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
ANSELMI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1938-XVII, n. 1784.

**Approvazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 30 giugno 1938-XVI, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, l'Ente nazionale fascista della cooperazione e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale il 5 luglio 1938-XVI ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 30 giugno 1938-XVI, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, l'Ente nazionale fascista della cooperazione e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 2.

L'Accordo suddetto, firmato in originale dai rappresentanti delle Associazioni stipulanti ed allegato al presente decreto, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato*
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

**Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale**

L'anno 1938-XVI, addì 30 giugno, in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali rappresentata dal presidente S. E. l'on. conte Giuseppe Volpi di Misurata e dal vice presidente dott. Piero Pirelli; la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal presidente on. Mario Racheli; le Federazioni nazionali fasciste delle cooperative interessate, rappresentate dall'on. Giovanni Fabbrici, presidente dell'E.N.F.C., e la Federazione nazionale fascista agenti e rappresentanti di commercio rappresentata dal presidente comandante Edoardo Chiozzi; si è stipulato il presente accordo economico collettivo ai sensi del n. 3, primo comma, dell'articolo 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206/482, da sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 1.

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei commercianti, nonchè le aziende coperative similari rappresentate dalle Federazioni nazionali fasciste di cooperative aderenti all'Ente nazionale della cooperazione.

Agli effetti di esso, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività suddette.

Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme all'esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in contrario.

Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che come agenti o rappresentanti hanno incarico da ditte industriali o commerciali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori. Per tali agenti o rappresentanti saranno conclusi separati accordi.

Art. 2.

Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto in contrario, alla assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.

Art. 3.

L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta nè di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Art. 4.

L'agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.

Nessuna provvigione spetta all'agente o rappresentante, neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo delle provvigioni sulle consegne già effettuate, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.

Salvo patto in contrario la provvigione non spetta all'agente o rappresentante di commercio per i contratti stornati dalla ditta.

L'agente o rappresentante ha però sempre diritto in questo caso, a titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 25 % delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre gravi cause non imputabili alla ditta.

Salvo patto in contrario nella zona in cui l'agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

Art. 5.

Le provvigioni saranno liquidate almeno alla fine di ogni semestre con la spedizione all'agente o rappresentante del conto provvigioni e pagate entro i 60 giorni dall'approvazione del conto relativo.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 30 % del suo credito per tale titolo, salvo che l'agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo patto in contrario.

Art. 6.

Quando sia pattuito a titolo di penale uno « star del credere » a carico dell'agente o rappresentante per inadempienza

totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20 % della perdita subita dalla ditta.

Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso della penale su di essa conteggiata.

Tuttavia, ove l'ammontare della penale a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso se la ditta intenda risolvere il rapporto sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.

Eventuali deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra la Federazione nazionale Fascista degli agenti e rappresentanti e le singole Federazioni nazionali di categoria aderenti alle associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12 %.

Art. 7.

In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso di almeno tre mesi.

Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

Ad analogo obbligo è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante. La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell'agente o rappresentante.

Art. 8.

In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato non provocata da fatto e colpa dell'agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 9.

L'indennità di cui all'articolo precedente è fissata nella misura del 3 % dell'ammontare delle provvigioni liquidate dalla ditta all'agente o rappresentante durante il periodo di tempo in cui il rapporto è rimasto in vigore.

Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente, sotto qualsiasi forma, a titolo di rimborso o di concorso spese.

Art. 10.

L'indennità di cui all'art. 8 verrà corrisposta sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nell'anno fino al limite di L. 50.000.

Qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, tale limite è elevato a L. 70.000.

Art. 11.

L'indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente totale all'agente o rappresentante.

L'indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell'agente o rappresentante agli eredi testamentari ed in mancanza agli eredi legittimi entro il quarto grado.

Art. 12.

In relazione alla costituzione da parte della Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, dell'« Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio », viene istituito un trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo mediante il versamento da parte delle ditte di un contributo del 3 % sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti entro i limiti di cui all'art. 10 e sono versati, di volta in volta, all'Ente menzionato, all'atto del pagamento delle provvigioni come indicato all'articolo 5; in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi fuori di detto termine, le ditte, se richieste dall'Ente, sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti all'Ente di cui sopra, entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e per quelli in corso entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo comunicando le successive eventuali variazioni.

Il trattamento di previdenza di cui al presente articolo, assorbe il trattamento dovuto dalle ditte agli agenti o rappresentanti in caso di risoluzione del rapporto previsto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente accordo.

Nei casi di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, o per suo fatto e colpa, l'ammontare dei contributi di cui sopra, per la parte versata dalla ditta, verrà a questa rimborsata.

Qualora il rapporto tra la ditta e l'agente o rappresentante duri ininterrottamente da 25 anni, ivi compresi i periodi di guerra, e l'agente o rappresentante abbia raggiunto il 65° anno di età, esso potrà richiedere la risoluzione del rapporto mantenendo il diritto alla liquidazione del suo conto di previdenza.

Nei contratti a termine, in caso di anticipata risoluzione del rapporto, il trattamento di previdenza per l'agente o rappresentante od il rimborso di cui al 5° comma del presente articolo, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.

Gli interessati, in base alle norme del presente accordo, a conseguire pagamenti, liquidazioni, restituzioni di contributi, ecc., decadono dai loro diritti in favore dell'Ente summenzionato ove non provvedano a farli valere entro il termine di due anni.

Nel regolamento per la previdenza saranno inserite particolari norme riguardanti le modalità di applicazione del presente articolo alle società di agenzia o rappresentanza commerciale.

Art. 13.

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

Art. 14.

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all'esame delle associazioni stipulanti con la procedura che verrà dalle stesse determinata.

Art. 15.

*Disposizione transitoria.*

Per i rapporti in atto all'entrata in vigore del presente accordo, non si terrà conto delle provvigioni liquidate fino al 31 dicembre 1933. Per il periodo successivo le ditte dovranno, entro il quadriennio dalla entrata in vigore del presente accordo ed in quattro rate annuali uguali, versare in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 7 dell'accordo economico stipulato tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale fascista agenti e rappresentanti di commercio il 25 maggio 1935-XIII e pubblicato con decreto del Capo del Governo in data 5 luglio 1935, n. 1203, nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1935, n. 161, il 3 % delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1934 alla entrata in vigore del presente accordo.

Per gli agenti o rappresentanti il cui rapporto è tuttora in vigore e che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da venti o più anni, ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la guerra, la loro attività per conto della stessa ditta, questa sarà tenuta a versare in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 10 dell'accordo economico 25 maggio 1935, citato nel comma precedente, all'Ente di cui all'art. 12 del presente accordo, entro i termini e con le modalità di cui al comma precedente, il 4 % delle provvigioni liquidate negli anni dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1938.

Nessun versamento dovrà essere effettuato dalle ditte ai sensi dei comma precedenti, qualora nel periodo considerato la media annuale delle provvigioni liquidate superi le L. 40.000.

Art. 16.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la durata di tre anni. Ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, esso si intenderà rinnovato di anno in anno.

Ove intervenga la disdetta, il presente accordo manterrà tuttavia la propria efficacia fino al perfezionamento del nuovo accordo che dovrà sostituirlo.

Per il periodo dal 1° gennaio 1937 alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente accordo, le parti convengono di richiamare in vigore l'accordo economico precedente del 25 maggio 1935-XIII, fatta eccezione per i rapporti esauriti in tale periodo.

GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA
MARIO RACHELI
GIOVANNI FABBRICI
EDOARDO CHIOZZI

Visto, *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti).**

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1938-XVI.

**Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 25 ottobre 1938-XVI

*Il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

**Stato di previsione**
**dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940**

| Numero dell'esercizio 1938-39 (1) | Numero dell'esercizio 1939-40 (2) | CAPITOLI - Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1938-39 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1939-40 (Col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ENTRATA** | | | |
| 1 | 1 | Proventi della contribuzione di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232 . | 1.200.000 | + (a) 60.000 | 1.260.000 |
| 2 | 2 | Canoni delle imprese portuali . . | 28.000 | + (a) 7.000 | 35.000 |
| 3 | 3 | Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali . . . . . | *per memoria* | | *per memoria* |
| 4 | 4 | Proventi eventuali diversi . . . . | 2.000 | + (a) 3.000 | 5.000 |
| | | | 1.230.000 | + 70.000 | 1.300.000 |

(a) Aumento proposto in base ai risultati dell'esercizio finanziario 1937-38.

| Numero dell'esercizio 1938-39 (1) | Numero dell'esercizio 1939-40 (2) | CAPITOLI - Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1938-1939 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1939-40 (Col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **SPESA** | | | |
| 1 | 1 | Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale . . . . . . . . | 686.419 | | 686.419 |
| 2 | 2 | Indennità di trasferta e di missione | 44.000 | | 44.000 |
| 3 | 3 | Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento . . . . . . . . . . . | 200.000 | | 200.000 |
| 4 | 4 | Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali . . . . . . . . . . . | 13.800 | | 13.800 |
| 5 | 5 | Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio | 85.669 | | 85.669 |
| 6 | 6 | Premi di operosità e di rendimento (art. 63, Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . . . . . . . . . . . | 110.000 | | 110.000 |
| 7 | 7 | Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269). . . . . | 10.173 | | 10.173 |
| 8 | 8 | Spese casuali . . . . . . . . . | 8.000 | | 8.000 |
| 9 | 9 | Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario . . . | 10.000 | | 10.000 |
| 10 | 10 | Devoluzione al Fondo di riserva, dell'avanzo di gest. dell'esercizio | 61.939 | + (a) 70.000 | 131.939 |
| | | | 1.230.000 | + 70.000 | 1.300.000 |

(a) Aumento proposto in relazione alla maggiore previsione delle entrate.

Roma, addì 25 ottobre 1938-XVI.

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

(4551)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 24 novembre 1938-XVII, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine.

**(4599)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 25 novembre 1938-XVII, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del concorso nazionale di frutticoltura;

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina.

**(4600)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 19 corrente, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati;

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) in sostituzione della soppressa Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione.

**(4601)**

## MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 26 novembre 1938-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra.

**(4602)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 26 novembre 1938-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali.

**(4603)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 25 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1938-XVII, n. 264, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

**(4604)**

## MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

**(4605)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 18 novembre c. a. il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

**(4606)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 24 novembre c. a., il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

**(4607)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Prezzi degli oli vegetali

Con circolare P. 352 del 24 novembre 1938-XVII sono stati fissati, per l'olio lampante, l'olio al solfuro e le sanse, per la nuova campagna i seguenti prezzi:

*Olio lampante* base 3 gradi acidità L. 629 al quintale fino a tutto gennaio 1939 e L. 643, 653 e 662 rispettivamente per i trimestri febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre 1939, per merce nuda franco vagone partenza dalla zona di produzione.

*Olio al solfuro*, base 20 gradi acidità L. 450 al quintale per merce nuda franco stabilimento estrazione.

Per ogni grado in più o in meno di 20 gradi è consentita una variazione di uno per cento in più o in meno.

L'olio al solfuro di oltre 30 gradi deve considerarsi di alta acidità ed il prezzo corrispondente dovrà risultare inferiore al prezzo di quello di 20 gradi, con minorazioni di uso.

*Sanse di oliva*, aventi umidità naturale, 20 gradi acidità e resa otto per cento, L. 29,40 al quintale per merce franco stabilimento estrazione.

Per ogni quintale di resa in più o in meno, il prezzo base sarà aumentato o diminuito di L. 4,50 e per ogni grado di acidità in più o in meno il prezzo stesso sarà diminuito o aumentato di L. 0,40.

**(4619)**

### Prezzo del baccalà S. Giovanni Terranova

Con circolare P 354 del 24 novembre 1938-XVII il prezzo del baccalà San Giovanni Terranova è ridotto da L. 380 a L. 340 per quintale per merce resa da importatore a grossista franco partenza dai principali porti di sbarco.

I prezzi al minuto dovranno essere corrispondentemente ridotti.

**(4620)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 9

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 126399 | 476 — | Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Ines* fu *Antonio*, moglie di *Poletti* Eduardo, dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita, che proviene da vendita di immobili giusta atto 30 dicembre 1920 per notaio Jemini di Alessandria, spetta a Bigatti *Ines* fu *Antonio* moglie di Poletti Eduardo dom. a Torino ed in mancanza di prole della detta Bigatti *Ines* a lei sopravvivente la rendita stessa sarà devoluta alla prole di Bigatti Pietro fu Antonio se sarà a lui sopravvivente ed in difetto alla prole di Ravizza Mario fu Alessandro, ecc. | Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro Antonio* moglie di *Poletto* Eduardo dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita, che proviene da vendita di immobili giusta atto 30 dicembre 1920, per notaio Jemini di Alessandria, spetta a Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio* moglie di *Poletto* Eduardo, dom. a Torino ed in mancanza di prole della detta Bigatti *Adele-Ines* a lei sopravvivente la rendita stessa sarà devoluta ecc., come contro. |
| Id. | 160060 | 1365 — | Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Ines* fu *Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio di questa rendita che proviene come dall'atto di divisione 7 aprile 1921, rogito Borghesio notaio in Corio, e decreti 25 giugno e 20 dicembre 1921 del Tribunale di Torino spetta a Bigatti *Ines* fu *Antonio* moglie di Poletto Eduardo, dom in Torino e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi di detta Bigatti *Ines* a lei sopravviventi sarà devoluta alla prole di Bigatti Pietro a lui sopravvivente. | Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom in Torino. L'usufrutto vitalizio di questa rendita che proviene come dall'atto di divisione 7 aprile 1921 rogito Borghesio notaio in Corio, e decreti 25 giugno e 20 dicembre 1921 del Tribunale di Torino spetta a Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio* moglie di Poletto Eduardo, dom. in Torino e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi di detta Bigatti *Adele-Ines* a lei sopravviventi sarà devoluta alla prole di Bigatti Pietro a lui sopravvivente |
| Id. | 137678 | 2065 — | Figli nati e nascituri sopravviventi di Bigatti *Ines* fu *Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom. a Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita la quale proviene da vendita di immobili operata con atto 26 febbraio 1921 rog Pallavidino notaio in Oviglio coi N.ri di repertorio 5906-5907-5908 spetta a Bigatti *Ines* fu *Antonio* moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino, e la rendita in mancanza di figli legittimi della detta Bigatti *Ines* a lei sopravviventi sarà devoluta alla prole nascitura di Bigatti Pietro. | Figli nati nascituri sopravviventi di Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio*, moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita la quale proviene da vendita di immobili operata con atto 26 febbraio 1921 rog. Pallavidino notaio in Oviglio coi N.ri di repertorio 5906-5907-5908 spetta a Bigatti *Adele-Ines* fu *Pietro-Antonio* moglie di Poletto Eduardo dom. in Torino e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi della detta Bigatti *Adele-Ines* a lei sopravviventi ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% (1902) | 27268 | 87,50 | *De* Annetta Teresina di Michele, minore sotto la p. p. del padre dom. ad Arena (Catanzaro). | Annetta Teresina di Michele ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% | 614353 | 133 — | *De* Annetta Teresina di Michele, nubile, dom. in Arena (Catanzaro). | Annetta Teresina di Michele, minore sotto la p. p. del padre dom. in Arena (Catanzaro). |
| P. R. 3,50 % | 150204 | 56 — | Corti *Giuseppe* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Nibionno (Como). | Corti *Giuseppina* di Carlo, minore ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% (1906) | 427263<br>433014 | 35 —<br>35 — | *Merenda* Fiorina fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Gullo Angela dom. a Novara di Sicilia (Messina). | *Mirenda* Fiorina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gullo Angela, dom. a Novara di Sicilia (Messina). |
| Cons. 3,50% | 723128 | 1207,50 | *O'Donnokōe* Emilia fu Giulio, moglie di O'Donnokōe Guglielmo. con usufrutto vitalizio a favore di *Salvadori* Ida fu Celestino, ved. di Raffanini Giulio. | *Raffanini* Emilia fu Giulio, moglie di O'Donnokōe Guglielmo, con usufrutto vitalizio a favore di *Salvatori* Ida fu Celestino ecc. come contro. |
| P. R. 3,50 % | 231798 | 318,50 | *Palazzi Ezio* fu Gaspare, dom. in Piegaro (Perugia). | *Paolozzi Paolo-Guglielmo* fu Gaspare dom. in Piegano (Perugia). |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % | 235666 | 350 — | *Ramezzano* Francesco-Domenico fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Maria Podestà fu Antonio ved. *Ramezzano* dom. a Rivarola fraz. del comune di Carasco (Genova). | *Remezzano* Francesco-Domenico fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Maria Podestà fu Antonio, ved. *Remezzano*, dom a Rivarola fraz. del comune di Carasco (Genova). |
| Id. | 714998 | 85 — | Giovine Margherita fu Michele, moglie di Ariolfo *Bartolomeo*. dom. a Nizza Monferrato (Alessandria) vincolato per dote. | Giovine Margherita fu Michele, moglie di Ariolfo *Giuseppe-Bartolomeo* dom. a Nizza Monferrato (Alessandria) vincolato per dote. |
| P. R. 3,50 % | 503916 | 94,50 | Cesarano *Dolores*, Assunta e Vincenzo di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre in parti uguali, dom. a Napoli. | Cesarano *Addolorata*, Assunta e Vincenzo di Giovanni, minori ecc., come contro. |
| Id. | 479392 | 497 — | Vitali Alessandro fu Antonio, dom. a Milano, con usufrutto a Pescio *Matilde* fu Luigi, ved. Pernigotti, dom. a Genova. | Come contro con usufrutto a Pescio *Matilde* fu Luigi ecc., come contro. |
| Id. | 397691 | 147 — | Schepis *Giuseppe* fu Giuseppe, minore sotto la p p. della madre Bruno Maria fu Giuseppe, ved. Schepis, dom. a Pace del Mela (Messina). | Schepis *Giuseppa* fu Giuseppe ecc., come contro. |
| Id. | 60692 | 85 — | Rey Ernesto fu Giuseppe-Ambrogio dom. a Salbertrand (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Filippina* fu Francesco, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio dom. a Salbertrand (Torino). | Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Maria-Francesca-Filippina* fu *Giovanni-Francesco*, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio, dom. a Salbertrand (Torino). |
| Id. | 606693 | 85 — | Rey Giuseppe fu Giusepe-Ambrogio, dom. a Salbertrand (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Filippina* fu Francesco, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio dom. a Salbertrand (Torino). | Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Faure *Maria-Francesca-Filippina* fu *Giovanni-Francesco*, ved. di Rey Giuseppe-Ambrogio, dom. a Salbertrand (Torino). |
| Cons. 3,50 % | 200723 | 85 — | Bina *Angela* fu Giuseppe, nubile dom. a Torino: | Bina *Maria-Angela-Paola-Teresa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino. |
| Id. | 584978 | 770 — | Bina *Angiolina* fu Giuseppe, nubile dom. a Torino | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 436678 | 203 — | *Bombacigno* Maria-Pompea, Maria-Concetta, Antonio, Maria-Alessandra, Francesco e Giovanni fu Urbano, quest'ultimo minore sotto la p. p. della madre Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bombacigno* nonchè *Bombacigno* Urbano ed Anna fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Ignelzi Maria di Luigi, tutti eredi indivisi di *Bombacigno* Urbano fu Francesco-Paolo, dom. a Troia (Foggia), con usufrutto vitalizio a favore di Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bombacigno* Urbano. | *Bambacigno* Maria-Pompea, Maria-Concetta, Antonio, Maria-Alessandra, Francesco e Giovanni fu Urbano, quest'ultimo minore sotto la p. p. della madre Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bambacigno* nonchè *Bambacigno* Urbano ed Anna fu Giuseppe, minori sotto la p. p della madre Ignelzi Maria di Luigi, tutti eredi indivisi di *Bambacigno* Urbano ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Caccese Maria-Lucia fu Felice-Antonio, ved. *Bambacigno* Urbano. |
| Cons. 3,50 % | 461751 | 4455,50 | Nicosia Ferdinando fu *Giuseppe* dom. a Palermo. | Nicosia Ferdinando fu *Antonino-Giuseppe* domiciliato in Palermo. |
| Id. | 482227 | 318,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 482228 | 1309 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 778003 | 19600 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 778106 | 2635,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 810402 | 693 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 810404 | 192,50 | Come sopra | Come sopra. |
| Id. | 810403 | 504 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 810405 | 129,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 810406 | 1655,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 828491 | 3577 — | Come sopra. | Come sopra. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50% | 521466 | 42 — | Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Giuseppe*, dom. a Palermo | Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Antonio-Giuseppe* dom. a Palermo. |
| Id. | 564361 | 19600 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 564536 | 2663,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 564537 | 2495,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 564538 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id.<br>Id.<br>Id. | 211444<br>220126<br>542582 | 1498 —<br>52,50<br>150,50 | Nicosia Giulia di *Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe dom. a Palermo, vincolato per dote. | Nicosia Giulia di *Antonino-Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio ecc., come contro |
| Id. | 521465 | 45,50 | Nicosia di Sangiaime Giulia fu *Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe dom. a Palermo. | Nicosia di Sangiaime Giulia fu *Antonino-Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, dom. a Palermo |
| Rendita 5% | 83692 | 15 — | Nicosia Ferdinando fu *Giuseppe*, dom. a Palermo | Nicosia Ferdinando fu *Antonino-Giuseppe*, domiciliato a Palermo |
| Id. | 83693 | 75 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 83694 | 725 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 83691 | 15500 — | Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Giuseppe* dom. in Palermo | Nicosia di Sangiaime Ferdinando fu *Antonino-Giuseppe dom.* a Palermo |
| Id. | 83690 | 1625 — | Nicosia Giulia fu *Giuseppe* moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, dom. in Palermo | Nicosia Giulia fu *Antonino-Giuseppe*, moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, dom. in Palermo |
| Cons. 3,50% | 531213 | 77 — | Majocchi Annunciata fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano. | Majocchi Annunciata fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Maria* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano |
| Id. | 531214 | 77 — | Majocchi *Celestina* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano | Majocchi *Celeste* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Maria* di Claudio ved. Majocchi Enrico, dom. a Milano |
| Id. | 531215 | 77 — | Majocchi Luigi fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano | Majocchi Luigi fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Trabattoni *Maria* di Claudio ved. Majocchi Enrico dom. a Milano |
| Id. | 531216 | 3,50 | Majocchi Annunciata, *Celestina* e Luigi fu Enrico, minori sotto la p. p. della madre Trabattoni *Angela* di Claudio, ved. Majocchi Enrico dom. a Milano | Majocchi Annunciata, *Celeste* e Luigi fu Enrico, minori sotto la p. p. della madre Trabattoni *Maria* di Claudio, ved. Majocchi Enrico dom. a Milano |
| P. R. 3,50% | 11080 | 115,50 | *Tomaselli* Francesca fu Giovanni, moglie di Salvatore Bellia fu Salvatore dom. a New York | *Tomasello* Francesca fu Giovanni, moglie di Bellia Salvatore dom. a New York |
| Id. | 138998 | 52,50 | *Tommaselli* Francesca fu Giovanni, moglie di Bellia Salvatore dom. a New York | Come sopra |
| Prest. Naz. 5% | 23073 | 300 — | *Leonardo* Battista di Vito dom a New York | *Battista Leonardo*, di Vito dom. a New York |
| P. R. 3,50% | 18162 | 140 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 89173 | 350 — | *Leonardo* Battista di Vito dom. in Palo del Colle (Bari) | *Battista Leonardo* di Vito, dom. a Palo del Colle (Bari) |
| Id.<br>Id. | 50062<br>59529 | 280 —<br>175 — | *Leonardi Battista* di Vito dom. a Palo del Colle (Bari) | *Battista Leonardo* di Vito dom. a Palo del Colle (Bari) |
| Id. | 62143 | 350 — | *Imperlino* Anna di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Benevento | *Imperlini* Anna di Giuseppe, minore ecc., come contro |
| Id. | 62144 | 350 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 62145 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50% | 709584 | 28 — | Bertelli Eugenio di Amedeo dom. a Rezzato (Brescia), con usufrutto a Scalmana *Elisabetta* fu Stefano nubile dom. a Bedizzole (Brescia) | Come contro, con usufrutto a Scalmana *Elisa* fu Stefano, nubile ecc. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Buono noven. del Tesoro 4% 1943 | 277 | Capitale 13500 — | Cicirielio Francesco fu *Vincenzo*, minore sotto la p p della madre *Ventola* Nunzia, fu Francesco dom. a (Bari), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore della predetta signora *Ventola* Nunzia fu Francesco, ved. Cicirlello | Cicirlello Francesco fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Vendola* Nunzia fu Francesco, dom. a Bari, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore della predetta signora *Vendola* Nunzia fu Francesco, ved. Cicirlello |
| Cons. 3,50% | 558372 | 35 — | Donato *Maria* fu Michele, moglie di Donato Giuseppe, dom. a Romano Canavese (Torino) | Donato *Teresa-Maria* fu Michele, moglie di Donato Giuseppe, dom. a Romano-Canavese (Torino) |
| Id. | 566699 | 35 — | Come sopra | Come sopra |
| P. R. 3,50% | 58029 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 58030 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 259445 | 210 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 380457 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 355228 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 437144 | 210 — | Donato *Maria* fu Michele ved. di Donato Giuseppe dom. a Romano Canavese (Aosta) | Donato *Teresa-Maria* fu Michele ved. di Donato Giuseppe. dom. a Romano Canavese (Aosta) |
| Id. | 170733 | 108,50 | Frezza Sebastiano di Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce); vincolato di usufrutto a favore della Congregazione di carità di Galatone (Lecce) fino al giorno della morte di Buja *Giovanna*, madre del titolare. | Frezza Sebastiano di Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce); vincolato di usufrutto a favore della Congregazione di carità di Galatone (Lecce) fino al giorno della morte di Buja *Agata-Giovanna*, madre del titolare. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 ottobre 1938-XVI

*Il direttore generale*: POTENZA

(3945)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). Elenco n. 11.

**Rettifiche d'intestazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % (934) | 341597 | 189 — | De Rasis Vincenzo fu *Ciro*, minore sotto la tutela di Natale Carlo Antonio fu Francesco, dom. a Cerchiara di Calabria (Cosenza). | Le Rasis Vincenzo fu *Grevy-Angelo-Ciro*, minore ecc. come contro. |
| Id. | 307339 | 175 — | Josa Giovanna-Maria fu Alfonso, minore; sotto la p. p. della madre *Cenzani Giuseppina* fu Giovanni dom. a Reggio Calabria. | Josa Giovanna-Maria fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre *Censani Maria-Giuseppa* fu Giovanni dom. a Reggio Calabria. |
| Cons. 3,50 % (906) | 475115 | 115,50 | Bonesio Giuseppina, Delfina ed Enrico, di Italo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Italo Bonesio fu *Antonio* dom. in Torino. | Bonesio Giuseppina, Delfina ed Enrico di Italo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Italo Bonesio fu *Giovanni-Antonio* dom. in Torino. |
| Id. | 478690 | 1190 — | Romeo Elvira di Pasquale, moglie di *La Lumia* Ernesto di Federico dom. in Palermo; vincolato per dote. | Romeo Elvira di Pasquale, moglie di *Lalomia* Ernesto di Federico dom. in Palermo; vincolato per dote. |
| Id. | 588778 | 640,50 | Prole nata (Luigia, moglie di *Fabbre* Giorgio ed Emilia moglie di *Gazzana di Priaroggia* Carlo) e nascitura di Savio Cesare fu Evasio dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Savio Cesare fu Evasio. | Prole nata (Lugia, moglie di *Fabre* Giorgio ed Emila moglie di *Gazzana-Priaroggia* Carlo) e nascitura di ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, come contro. |
| Id. | 641328 | 213,50 | Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare moglie di *Gazzana* Carlo, e prole nascitura da Savio Cesare fu Evasio, dom. a Torino; con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Savio Cesare fu Evasio. | Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare, moglie di *Gazzana-Priaroggia* Carlo, e prole, ecc., come contro; con vincolo di usufrutto come contro. |
| Id. | 727704 | 325,50 | Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare moglie di *Gazzana di Priaroggia* Carlo e prole nascitura di Savio Cesare fu Evasio, dom. a Torino, eredi indivisi; con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Savio Cesare fu Evasio. | Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare moglie di *Gazzana-Priaroggia* Carlo e prole ecc., come contro; con vincolo di usufrutto, come contro. |
| P. R. 3,50 % | 34179 | 80,50 | Pantaleone *Calogera* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Villalba (Caltanissetta). | Pantaleone *Calogero* di Angelo; minore, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % (935) | 90094 | 360 — | Fragiacomo Filomena di Antonio *nubile* domicilata a Sapri (Salerno). | Fragiacomo Filomena di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre* dom. a Sapri (Salerno). |
| | 90095 | 1730 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (906) | 839659 | 388,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 182865 | 140 — | Cadau *Giuseppa* fu Salvatore nubile, dom. a Santolussurgio (Cagliari). | Cadau *Maria-Giuseppa* fu Salvatore, ecc. come contro. |
| Cons. 3,50 % | 337376 | 140 — | Corte *Beatrice* di Pietro nubile dom. in Torino. | Corte *Maria-Maddalena-Carolina-Leopoldina-Beatrice* di Pietro nubile, dom. in Torino. |
| Id. | 544362 | 1960 — | Corte *Maria-Beatrice* fu Pietro nubile dom. in Torino. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 496337 | 595 — | Guelpa Luigia fu Luigi, moglie di Danioni Carlo; usufrutto a Rocca *Ceresola* Luigia fu Simone moglie legalmente separata di Romanetti Dionigi dom. a Chieri. | Come come contro con usufrutto a Rocca *Cesesole* Luigia fu Simone, ecc. come contro. |
| Id. | 313118 | 175 — | *Crena* Giuseppina di Andrea minore sotto la p. p. del padre dom. a S. Biagio della Cima (Imperia). Usufrutto a Croesi *Petronilla* fu Francesco ved. Bianchini Antonio dom. a S. Biagio della Cima (Imperia). | *Crenna* Giuseppina di Andrea, minore sotto la p. p. del padre dom. a S. Biagio della Cima (Imperia). Usufrutto a Croesi *Maria-Petronilla* fu Francesco ved. ecc. come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 313119 | 175 — | *Crena* Laura di Andrea minore ecc., come sopra; usufrutto come sopra. | *Crenna* Laura di Andrea, minore, ecc., come sopra; usufrutto come sopra. |
| Id. | 358594 | 175 — | Crenna Antonio di Andrea minore ecc., come sopra; usufrutto come sopra. | Crenna Antonio di Andrea, minore, ecc.; usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 128087 | 2500 — | Istituto Infanzia Abbandonata di Padova vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Sinigaglia* Betty di *Raimondo* ved. di Pesaro Giuseppe. | Istituto Infanzia Abbandonata di Padova vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Senigaglia* Betty di *Giacob-Raimondo*, ved di Pesaro Giuseppe. |
| P. R. 3,50 % (934) | 497878 | 5250 — | Istituto Infanzia Abbandonata di Padova, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Sinigaglia* Betty di *Raimondo* ved. di Pesaro Giuseppe. | Istituto Infanzia Abbandonata di Padova, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Senigaglia* Betty di *Giacob-Raimondo* ved. di Pesaro Giuseppe. |
| Rend. 5 % | 102000 | 120 — | Di Pretre *Gabriele* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre dom. a Pisa. | Di Pretre *Albino* di Alessandro, minore ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (934) | 279785 | 157,50 | Antozzi *Angela* fu Giovanni, dom. a Broni (Pavia. | Antozzi *Angelina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro ved., ecc., come contro. |
| Id. | 446188 | 42 — | Antozzi *Angela* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro vedova Antozzi Giovanni, dom. a Colombero frazione di Broni (Pavia). | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 427047 | 297,50 | Sozzi *Luigi* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Orefici Palmira, dom. in Pontemure (Piacenza). | Sozzi *Luisa* fu Cesare, minore, sotto ecc., come contro. |
| Id. | 394077 | 406 — | Feola *Vincenza* fu Antonio, moglie di Iannotti Luigi, dom. a Vallo della Lucania (Salerno) dotale. | Feola *Maria-Vincenza* fu Antonio, moglie ecc., come contro. |
| Id. | 308751 | 423,50 | Di Mare Maria-*Felicia* di *Raffaele*, moglie di Porchetta Mario, dom. a Castelforte (Caserta); usufrutto congiuntivo a Di Mare *Raffaele* fu Filippo e Tucciarone Agata fu Francesco, coniugi. | Di Mare Maria-*Felice* di *Angelo-Raffaele*, moglie, ecc., come contro; usufrutto congiuntivo a Di Mare *Angelo-Raffaele* fu Filppo, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 521309 | 70 — | Preziosi Giulia fu Diomede, nubile, dom. in Parolise (Avellino); usufrutto a De Rienzi *Giuseppina* fu Nicola, vedova di Preziosi Diomede, dom. a Parolise (Avellino), dotale della titolare. | Come contro; usufrutto a De Rienzi *Maria-Giuseppina* fu Nicola, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 116501 | 10,50 | Gavarro *Maria* fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Novelli Rosa-Margherita, ved. Gavarro Giuseppe col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Maria* fu *Fedele* congiuntamente e cumulativamente. | Gavarro *Giuseppina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro, col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Anna-Maria* fu *Felice* congiuntamente e cumulativamente. |
| Id. | 116502 | 10,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 116503 | 10,50 | Gavarro Guerrino fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Novelli Rosa-Margherita ved. di Gavarro Giuseppe, col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Maria* fu *Fedele*, congiuntamente e cumulativamente. | Gavarro Guerrino fu Giuseppe, minore, ecc., come contro, col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Anna-Maria* fu *Felice*, congiuntamente e cumulativamente. |
| Id. | 128397 | 175 — | *Sarto Pietro* di Giovanni, dom. a Montefegatesi (Lucca). | *Sarti Giovanni-Pietro* di Giovanni, domicil. a Montefegatesi (Lucca). |
| P. R. 3,50 % (934) | 102177 | 14 — | *Caponi* Alberto fu Francesco, dom. a Castellone al Volturno (Campobasso). | *Capocci* Alberto fu Francesco, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 4 dicembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Fontana Maria-Santina fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto consolidato 5 per cento, rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1167 — Data: 30 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Di Pasquale Antonio fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6052 — Data: 20 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Pellegrini Giuseppina fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6053 — Data: 20 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Pellegrini Giuseppina fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5959 — Data: 8 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Teodoro fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5960 — Data: 8 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Teodoro fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 398 — Data: 15 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Persio Biagio fu Domenico — Titoli del debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3029 — Data: 12 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione. Palmieri Maria di Matteo — Titoli del debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517 — Data: 22 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Terzani Armando di Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667 — Data: 21 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Massa — Intestazione: Bonelli Nella di Domenico — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4323 — Data: 18 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Carcasci Giovanni fu Celestino — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4038 — Data: 27 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pisa — Intestazione: Milllotti Giuseppe di Roberto — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 234 — Data: 16 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sforzi Alfredo fu Carlo — Titoli del debito pubblico: quattro cartelle redimibile 3,50 per cento, capitale L. 1300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(4562)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

### Media dei cambi e dei titoli

del 26 novembre 1938-XVII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 88,25 |
| Francia (Franco) | 49,40 |
| Svizzera (Franco) | 432,50 |
| Argentina (Peso carta) | 4,28 |
| Belgio (Belga) | 3,215 |
| Canadà (Dollaro) | 18,88 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 65,07 |
| Danimarca (Corona) | 3,9395 |
| Germania (Reichsmark) | 7,611 |
| Norvegia (Corona) | 4,434 |
| Olanda (Fiorino) | 10,3425 |
| Polonia (Zloty) | 358,45 |
| Portogallo (Scudo) | 0,8009 |
| Svezia (Corona) | 4,547 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 22,85 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,9285 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,92 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,5855 |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,22 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,8520 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 439,56 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 74,30 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,80 |
| Id. 3,00 % Lordo | 51,325 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,325 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 95,05 |
| Rendita 5 % (1935) | 95,025 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 90,90 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 100,65 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,75 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,425 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,425 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 98,425 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni terreni in Brindisi

Con decreto 21 ottobre 1938-XVI, del Ministro per l'interno, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare alcuni terreni in Brindisi per la somma complessiva di L. 73.800 per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4528)

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 20 ottobre 1938-XVI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è autorizzata ad acquistare un terreno in Grosseto per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4529)

REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1938-XVI

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Carbonchio ematico.* | | | |
| Alessandria | Villadeati | B | — | 1 |
| Arezzo | Laterina | B | 1 | — |
| Bari | Corato | B | — | 1 |
| Belluno | Quero | B | — | 1 |
| Benevento | Morcone | B | — | 1 |
| Bergamo | Sovere | E | — | 1 |
| Brescia | Nave | B | — | 3 |
| Catania | Castel di Indica | B | — | 1 |
| Chieti. | Tufillo | O cap | — | 10 |
| Enna | Troina | B | — | 1 |
| Foggia | Cagnano Varano | O | 1 | — |
| Id. | Motta Montecorvino | O | 1 | — |
| Id. | San Giovanni Rotondo | O | 1 | — |
| Id. | id. | B | — | 2 |
| Id. | San Marco in Lamis | E | 1 | — |
| Id. | Id. | O | — | 1 |
| Id. | Serra Capriola | E | 1 | — |
| Frosinone | Alatri | B | — | 1 |
| Id. | Pontecorvo | B | — | 2 |
| Gorizia | Plezzo | B | — | 1 |
| Id. | Salona d'Isonzo | B | — | 1 |
| Modena | Savignano sul Panaro | B | 1 | — |
| Pavia | Vigevano | B | — | 1 |
| Pesaro | Mondolfo | B | — | 1 |
| Pola | Maresego | B | — | 2 |
| Id. | Id. | Cap | — | 1 |
| Id. | Villa Decani | B | — | 1 |
| Salerno | Buccino | B | — | 1 |
| Id. | Id. | O | — | 1 |
| Id. | Ricigliano | O | — | 1 |
| Taranto | Castellaneta | O | 1 | 1 |
| Vercelli | Trino | B | — | 1 |
| | | | 8 | 39 |
| | *Carbonchio sintomatico.* | | | |
| Belluno | Trichiana | B | — | 1 |
| Bolzano | Lasa | B | — | 1 |
| Enna | Agira | B | — | 1 |
| Reggio nell'Emilia | Ligonchio | B | — | 1 |
| Sassari | Arzachena | B | — | 1 |
| Id. | Pozzomaggiore | B | 2 | — |
| Verona | Ferrara di Monte Baldo | S | — | 1 |
| | | | 2 | 6 |
| | *Afta epizootica.* | | | |
| Alessandria | Acqui | B | 2 | — |
| Id. | Alessandria | B | 1 | — |
| Id. | Alfiano Vatta | B | 1 | 1 |
| Id. | Bistagno | B | 1 | — |
| Id. | Castellazzo | B | — | 1 |
| Id. | San Sebastiano Curone | B | 11 | — |
| Id. | Sezzadio | B | — | 2 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | Segue: *Afta epizootica.* | | | |
| Alessandria | Strevi | B | 1 | 1 |
| Aosta | Allain | B | 2 | — |
| Id. | Arvier | B | 2 | — |
| Id. | Id. | B cap | 1 | — |
| Id. | Ayas | B | — | 1 |
| Id. | Bionaz | B | 1 | — |
| Id. | Castellamonte | B | — | 1 |
| Id. | Challant | B | 1 | — |
| Id. | Cogne | B | 5 | — |
| Id. | Courmayeur | B | 7 | — |
| Id. | Id. | BS | 2 | — |
| Id. | Doues | B | — | 2 |
| Id. | Id. | B cap | 1 | — |
| Id. | Etroubles | B | 1 | 1 |
| Id. | Lathuile | B | 12 | — |
| Id. | Id. | B cap | 1 | — |
| Id. | Id. | O cap | 1 | — |
| Id. | Nus | B | 8 | — |
| Id. | Ollomont | B | 10 | 1 |
| Id. | Id. | B cap | 1 | — |
| Id. | San Rhemy | B | 15 | 1 |
| Id. | Sala Dora | B | 3 | — |
| Id. | Id. | B cap | 1 | — |
| Id. | Prè Saint Didier | B | 1 | — |
| Id. | Torgnon | B | 29 | — |
| Id. | Id. | B O | 1 | — |
| Id. | Valdigna | B | 2 | — |
| Id. | Id. | B O | 4 | — |
| Id. | Valgrisanche | B | 8 | — |
| Id. | Valsavaranche | O | 1 | — |
| Id. | Villanova Baltea | B | 3 | 4 |
| Belluno | Farra d'Alpago | B | 6 | — |
| Id. | Tambre d'Alpago | B | 7 | — |
| Bergamo | Albano Sant'Alessandro | B | 1 | 1 |
| Id. | Albino | B | 1 | — |
| Id. | Calvenzano | B | — | 1 |
| Id. | Casnigo | B | 1 | 3 |
| Id. | Cene | B | — | 1 |
| Id. | Cologno Serio | B | — | 2 |
| Id. | Gandino | B | 1 | 3 |
| Id. | Leffe | B | 2 | — |
| Id. | Aneta | B | 1 | 1 |
| Id. | Osio Sopra | B | — | 1 |
| Id. | Piazzolo | B | — | 2 |
| Id. | San Martino Calvi | B | 1 | — |
| Id. | Selvino | B | — | 1 |
| Id. | Torre Boldone | B | — | 1 |
| Brescia | Bagnolo Mella | B | — | 1 |
| Id. | Barbariga | B | — | 1 |
| Id. | Berlingo | B | — | 2 |
| Id. | Borno | B | — | 1 |
| Id. | Capriano Azzano | B | — | 1 |
| Id. | Lello | B | — | 1 |
| Id. | Mairano | B | — | 3 |
| Id. | Lograto | B | — | 4 |
| Id. | Orzinuovi | B | — | 1 |
| Id. | Passirano | B | — | 1 |
| Id. | Pontevico | B | — | 2 |
| Id. | Quinzano | B | — | 2 |
| Id. | Benedello | B | — | 1 |
| Id. | Verolanuova | B | — | 2 |
| Como | Anzano | B | — | 1 |
| Id. | Barzago | B | 2 | 4 |
| Id. | Barzanò | B | 9 | 2 |
| Id. | Bosisio | B | 1 | — |
| Id. | Bregnano | B | — | 3 |
| Id. | Bulciago | B | 1 | — |
| Id. | Casargo | B | 2 | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | *Segue: Afta epizootica.* | | | |
| Como | Casatenovo | B | — | 1 |
| Id. | Castello | B | 1 | 2 |
| Id. | Cermenate | B | 2 | 10 |
| Id. | Colico | B | — | 4 |
| Id. | Itrobio | B | — | 1 |
| Id. | Rogeno | B | — | 1 |
| Id. | Santa Maria di Rovagnate | B | 2 | 3 |
| Id. | Seprio | B | — | 1 |
| Cremona | Bordolano | B | — | 2 |
| Id. | Celladati | B | — | 1 |
| Id. | Corte de' Frati | B | — | 3 |
| Id. | Cremona | B | — | 2 |
| Id. | Grumello Cremonese | B | — | 3 |
| Id. | Ponderno Ossolaro | B | — | 2 |
| Id. | Pieve San Giacomo | B | — | 1 |
| Id. | Ricengo | B | 1 | — |
| Id. | Sesto Cremonese | B | — | 3 |
| Id. | Sospiro | B | — | 1 |
| Id. | Spinadesco | B | — | 1 |
| Id. | Vescovado | B | — | 1 |
| Cuneo | Beinette | B | — | 1 |
| Id. | Canale | B | — | 1 |
| Id. | Cardè | B | 1 | — |
| Id. | Centallo | B | 1 | — |
| Id. | Ceva | B | 1 | — |
| Id. | Chiusa Pesio | B | — | 1 |
| Id. | Cassano Belbo | B | — | 1 |
| Id. | Cuneo | B | — | 2 |
| Id. | Frassino | B | 1 | — |
| Id. | Monasterolo Savigliano | B | — | 1 |
| Id. | Montemale | B | 1 | — |
| Id. | Peveragno | B | — | 2 |
| Id. | Priero Montezemolo | B | 4 | — |
| Id. | Revello | B | — | 1 |
| Id. | Roccadebaldi | B | — | 1 |
| Id. | Sampeyre | B | 5 | 2 |
| Id. | San Damiano Macra | B | 3 | — |
| Id. | Vicoloforte Mondovì | B | — | 3 |
| Firenze | Carmignano | B | 2 | — |
| Grosseto | Orbetello | B | 1 | — |
| Messina | Alì Superiore | B | — | 1 |
| Id. | Giardini | B | — | 11 |
| Id. | Santa Teresa di Riva | B | — | 9 |
| Milano | Abbiategrasso | B | 1 | — |
| Id. | Caselle Surani | B | 1 | — |
| Id. | Cassinetta di Sugagnano | B | 1 | — |
| Id. | Cersusco sul Naviglio | B | 1 | 1 |
| Id. | Cinisello Balzamo | B | 1 | — |
| Id. | Cerro Maggiore | B | — | 1 |
| Id. | Cisliano | B | 1 | 1 |
| Id. | Gaggiano | B | 1 | — |
| Id. | Inzago | B | — | 1 |
| Id. | Magenta | B | 1 | 1 |
| Id. | Milano | B | 1 | 1 |
| Id. | Morimondo | B | — | 1 |
| Id. | Ozzero | B | — | 1 |
| Id. | Robecco Naviglio | B | 1 | — |
| Id. | San Donato Milanese | B | — | 1 |
| Id. | Santo Stefano Ticino. | B | 1 | — |
| Id. | Trezzano sul Naviglio | B | 2 | — |
| Id. | Vernate | B | 1 | — |
| Modena | Maranello | B | 6 | — |
| Novara | Novara | B | — | 4 |
| Id. | Granozzo | B | 1 | — |
| Id. | Malesco | B | 1 | — |
| Id. | Mezzomerico | B | 1 | — |
| Id. | Oleggio | B | 1 | 2 |
| | *Segue: Afta epizootica.* | | | |
| Novara | Sozzago | B | — | 1 |
| Parma | Busseto | B | — | 1 |
| Pavia | Albonese | B | — | 1 |
| Id. | Alagno | B | 1 | — |
| Id. | Cassolnuovo | B | 1 | — |
| Id. | Castelnovetto | B | — | 1 |
| Id. | Fossarmato | B | 1 | — |
| Id. | Garlasco | B | 1 | 4 |
| Id. | Giussago | B | — | 1 |
| Id. | Pavia | B | — | 1 |
| Id. | Pizzale | B | 1 | — |
| Id. | Sannazzaro | B | — | 2 |
| Id. | Siziano | B | 1 | — |
| Id. | Villanova | B | 1 | — |
| Id. | Zinasco | B | 1 | — |
| Sondrio | Delebio | B | 1 | — |
| Id. | Grosio | B | — | 1 |
| Id. | Mantello | B | 1 | — |
| Id. | Rogolo | B | 1 | — |
| Id. | Valdidentro | B | — | 1 |
| Torino | Carmagnola | B | 1 | — |
| Id. | Cesana | B | 3 | — |
| Id. | Chieri | B | 2 | — |
| Id. | Claviere | B | 1 | — |
| Id. | Cordova | B | — | 1 |
| Id. | Sestriere | B | 1 | 2 |
| Id. | Torino | B | — | 2 |
| Id. | Vayes | B | — | 1 |
| Treviso | Cappella Maggiore | B | — | 1 |
| Id. | Fregona | B | 1 | — |
| Id. | Gaiarine | B | — | 1 |
| Id. | Sarmede | B | 1 | — |
| Udine | Brugnera | B | — | 1 |
| Id. | Budoia | B | 2 | — |
| Id. | Polcenigo | B | — | 1 |
| Id. | Id. | B | — | 3 |
| Varese | Somma Lombarda | B | — | 1 |
| Id. | Taino | B | — | 1 |
| Id. | Varese | B | — | 1 |
| Vercelli | Vercelli | B | — | 1 |
| Id. | Olcenengo | B | — | 1 |
| Id. | Oldenico | B | — | 1 |
| | | | 250 | 201 |
| | *Malrossino dei suini.* | | | |
| Aquila | Capestrano | S | 3 | — |
| Ancona | Castelplanio | S | — | 3 |
| Id. | Ancona | S | — | 9 |
| Id. | Castelfidardo | S | 1 | 4 |
| Id. | Cerreto d'Esi | S | — | 14 |
| Id. | Chiaravalle | S | — | 1 |
| Id. | Loreto | S | — | 8 |
| Id. | Osimo | S | — | 2 |
| Id. | Rosora Mergo | S | 1 | — |
| Id. | Senigallia | S | — | 8 |
| Id. | Sassoferrato | S | — | 2 |
| Id. | Staffolo | S | — | 1 |
| Ascoli Piceno | Massignano | S | — | 1 |
| Id. | Monteleone | S | 1 | 5 |
| Id. | Rotella | S | — | 1 |
| Id. | Servigliano | S | 4 | 3 |
| Id. | Spinetoli | S | — | 1 |
| Belluno | Belluno | S | — | 5 |
| Id. | Lozzo Cadore | S | — | 1 |
| Id. | Mel | S | — | 1 |
| Bolzano | Caldaro | S | 1 | 1 |
| Id. | San Candido | S | 1 | — |
| Id. | Tirolo | S | 1 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Male rossino dei suini.* | | | |
| Bolzano | Postal | S | 1 | — |
| Id. | Villandro | S | 1 | — |
| Chieti | Torricella Peligna | S | 1 | — |
| Cosenza | Belmonte Calabro | S | — | 1 |
| Id. | Cosenza | S | — | 2 |
| Id. | Grimaldi | S | — | 5 |
| Id. | Pedace | S | — | 2 |
| Id. | Trenta | S | 2 | — |
| Coneo | Saluzzo | S | — | 2 |
| Ferrara | Bordeno | S | — | 1 |
| Id. | Cento | S | — | 1 |
| Id. | Capparo | S | — | 1 |
| Fiume | Castelnuovo d'Istria | S | — | 3 |
| Foggia | Monteleone di Puglia | S | 2 | — |
| Gorizia | Casteldobra | S | 2 | — |
| Id. | Comeno | S | 1 | — |
| Id. | Cormons | S | 1 | 1 |
| Id. | Dolegna del Collio | S | 2 | — |
| Id. | Gargaro | S | — | 1 |
| Id. | Gorizia | S | — | 2 |
| Id. | Gradisca d'Isonzo | S | 1 | — |
| Id. | Idria | S | 1 | — |
| Id. | Montenero d'Istria | S | 1 | — |
| Id. | Montespino | S | — | 4 |
| Id. | Salona d'Isonzo | S | — | 1 |
| Id. | San Martino Quisca | S | — | 1 |
| Lecce | Guagnano | S | — | 1 |
| Macerata | Matelica | S | — | 3 |
| Id. | Montecassiano | S | 1 | — |
| Id. | Portorecanati | S | 1 | — |
| Id. | Urbisaglia | S | 2 | — |
| Milano | Caselle Lurani | S | 1 | — |
| Id. | Turano Lodigiano | S | 1 | — |
| Padova | Baone | S | — | 2 |
| Id. | Este | S | — | 1 |
| Id. | Tombolo | S | — | 1 |
| Id. | Carceri | S | — | 2 |
| Id. | Grantorto | S | — | 1 |
| Parma | Fontevivo | S | 1 | — |
| Id. | Noceto | S | 3 | 2 |
| Pesaro | Mondavio | S | — | 1 |
| Pescara | San Valentino | S | — | 5 |
| Id. | Tocco da Casauria | S | — | 2 |
| Ravenna | Cervia | S | — | 4 |
| Id. | Ravenna | S | — | 2 |
| Trento | Caldonazzo | S | — | 1 |
| Id. | Cavareno | S | — | 3 |
| Id. | Cles | S | — | 3 |
| Id. | Dermo | S | — | 1 |
| Id. | Egna | S | — | 1 |
| Id. | Folgaria | S | — | 5 |
| Id. | Levico | S | — | 2 |
| Id. | Romeno | S | — | 1 |
| Id. | Rovereto | S | — | 1 |
| Id. | Taio | S | — | 2 |
| Id. | Termeno | S | — | 1 |
| Id. | Trento | S | — | 2 |
| Id. | Tucenno | S | — | 1 |
| Trieste | San Canziano d'Isonzo | S | — | 6 |
| Id. | Sesana | S | 3 | — |
| Id. | Tomadio | S | 2 | 1 |
| Id. | Trieste | S | 1 | — |
| Id. | Turriaco | S | — | 4 |
| Udine | Bagnaria Arsa | S | — | 3 |
| Id. | Casarsa | S | — | 1 |
| Id. | Chiopris Viscone | S | — | 4 |
| Id. | Cividale | S | — | 1 |
| Id. | Clauzetto | S | — | 2 |
| Udine | Codroipo | S | — | 13 |
| Id. | Forgaria | S | — | 3 |
| Id. | Gemona | S | — | 1 |
| Id. | Gonars | S | — | 4 |
| Id. | Maniaco | S | — | 4 |
| Id. | Palmanova | S | — | 3 |
| Id. | Pulfero | S | — | 2 |
| Id. | Santa Maria Longa | S | — | 7 |
| Id. | San Vito Torre | S | — | 1 |
| Id. | Tavagnacco | S | — | 1 |
| Id. | Udine | S | — | 2 |
| Id. | Zoppola | S | — | 3 |
| Venezia | Annone Veneto | S | 1 | — |
| Id. | Grisolera | S | — | 1 |
| Id. | Gruaro | S | 1 | 1 |
| Id. | Portogruaro | S | — | 3 |
| Verona | Cerea | S | — | 2 |
| Vicenza | Arzignano | S | — | 1 |
| Id. | Bassano | S | — | 2 |
| Id. | Brendola | S | — | 1 |
| Id. | Caldogno | S | — | 8 |
| Id. | Carrè | S | — | 1 |
| Id. | Cornedo | S | — | 2 |
| Id. | Grancona | S | — | 2 |
| Id. | Isola Vicentina | S | — | 7 |
| Id. | Montebello Vicentino | S | — | 1 |
| Id. | Montecchio Maggiore | S | — | 2 |
| Id. | Montecchio Petralcino | S | — | 2 |
| Id. | Tonezza | S | — | 1 |
| Id. | Valdagno | S | — | 1 |
| Id. | Vicenza | S | — | 4 |
| Id. | Zovencedo | S | — | 1 |
| | | | 47 | 258 |
| | *Peste e setticemia dei suini.* | | | |
| Aosta | Bellengo | S | 1 | — |
| Aquila | Ateleta | S | 1 | — |
| Id. | Castel di Sangro | S | 8 | — |
| Ancona | Numana | S | — | 2 |
| Arezzo | Arezzo | S | 3 | 1 |
| Id. | Cvitella di Val di Chiana | S | 1 | — |
| Id. | Foiano Chiana | S | — | 1 |
| Id. | Montevarchi | S | 2 | — |
| Id. | Terranova | S | — | 1 |
| Ascoli Piceno | Acquaviva Picena | S | 4 | 2 |
| Id. | Altidona | S | 12 | — |
| Id. | Appignano | S | 1 | 3 |
| Id. | Ascoli Piceno | S | 1 | 6 |
| Id. | Belmonte Piceno | S | — | 8 |
| Id. | Carassai | S | — | 3 |
| Id. | Castel di Lama | S | — | 2 |
| Id. | Castorano | S | 1 | — |
| Id. | Comunanza del Littorio | S | 1 | 3 |
| Id. | Cossignano | S | — | 1 |
| Id. | Cupra Marittima | S | 2 | 4 |
| Id. | Falerone | S | 1 | 3 |
| Id. | Fermo | S | 145 | 73 |
| Id. | Folignano | S | 1 | 3 |
| Id. | Force | S | 1 | 4 |
| Id. | Francavilla d'Ete | S | 4 | 2 |
| Id. | Grottazzolina | S | 1 | 7 |
| Id. | Lapedona | S | 46 | 8 |
| Id. | Magliano | S | 6 | 8 |
| Id. | Maltignano | S | 1 | 2 |
| Id. | Massa Fermana | S | — | 3 |
| Id. | Massignano | S | 2 | 1 |
| Id. | Monte San Pietrangeli | S | — | 8 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Peste e setticimia dei suini.* | | | | |
| Ascoli Piceno | Montesampieitro Morico. | S | — | 2 |
| Id. | Monsampolo | S | 3 | 1 |
| Id. | Montalto delle Marche | S | 1 | 2 |
| Id. | Montappone | S | 1 | 3 |
| Id. | Monte di nove | S | 3 | 2 |
| Id. | Montefiore | S | 1 | 2 |
| Id. | Montegiberto | S | — | 8 |
| Id. | Montegiorgio | S | — | 7 |
| Id. | Montegranaro | S | 5 | 10 |
| Id. | Monteleone di Fermo | S | 1 | 9 |
| Id. | Montelparo | S | — | 1 |
| Id. | Monteprandone | S | — | 5 |
| Id. | Monterubbiano | S | 41 | 13 |
| Id. | Monturano | S | 4 | 2 |
| Id. | Monte Vidon Combatte | S | — | 3 |
| Id. | Monte Vidon Corrado | S | 2 | — |
| Id. | Montottone | S | — | 5 |
| Id. | Moresco | S | 6 | 1 |
| Id. | Offida | S | 2 | 6 |
| Id. | Ortezzano | S | — | 5 |
| Id. | Petritoli | S | 1 | 9 |
| Id. | Ponzano di Fermo | S | 7 | 8 |
| Id. | Porto San Giorgio | S | 18 | 16 |
| Id. | Rapagnano | S | 10 | 9 |
| Id. | Ripatransone | S | — | 1 |
| Id. | Rotella | S | 1 | — |
| Id. | San Benedetto del Tronto | S | 10 | 13 |
| Id. | Santa Vittoria | S | — | 2 |
| Id. | Sant'Elpidio a Mare | S | 5 | 20 |
| Id. | Servigliano | S | 2 | 3 |
| Id. | Spinetoli | S | 2 | 4 |
| Id. | Torre San Patrizio | S | 3 | 5 |
| Catania | Aci Bonaccorsi | S | — | 2 |
| Id. | Aci Sant'Antonio | S | — | 2 |
| Cuneo | Cervere | S | — | 1 |
| Firenze | Figline | S | — | 2 |
| Foggia | Monteleone di Puglia | S | 1 | — |
| Id. | Sant'Agata di Puglia | S | 1 | 1 |
| Macerata | Cingoli | S | 1 | 1 |
| Id. | Corridonia | S | 5 | 4 |
| Id. | Esanatoglia | S | 5 | — |
| Id. | Loro Piceno | S | — | 2 |
| Id. | Macerata | S | 14 | — |
| Id. | Matelica | S | 1 | 6 |
| Id. | Mogliano | S | 3 | — |
| Id. | Montelupone | S | 3 | 2 |
| Id. | Monte San Giusto | S | 1 | — |
| Id. | Montecassiano | S | — | 11 |
| Id. | Montecosaro | S | 1 | — |
| Id. | Monte San Martino | S | 1 | — |
| Id. | Morrovalle | S | 3 | 6 |
| Id. | Petriolo | S | 2 | — |
| Id. | Pollenza | S | 3 | — |
| Id. | Portorecanati | S | 4 | — |
| Id. | Tolentino | S | 13 | 8 |
| Id. | Urbisaglia | S | 23 | 10 |
| Padova | San Pietro in Gù | S | — | 1 |
| Id. | Carmignano | S | — | 1 |
| Id. | Grantorto | S | — | 1 |
| Pesaro | San Giorgio di Pesaro | S | — | 1 |
| Id. | Tavoleto | S | — | 1 |
| Id. | Urbania | S | — | 1 |
| Id. | Urbino | S | — | 2 |
| Pescara | Montebello di Bertona | S | 1 | — |
| Id. | Penne | S | 1 | 1 |
| Id. | Pescara | S | — | 9 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Peste e setticimia dei suini.* | | | | |
| Pescara | Tocco Casauria | S | — | 9 |
| Pola | Erpelle | S | — | 1 |
| Id. | Villa Decani | S | — | 1 |
| Roma | Roma | S | 3 | — |
| Salerno | Postiglione | S | 2 | — |
| Id. | San Gregorio Magno | S | 2 | — |
| Id. | Serre | S | 2 | — |
| Sassari | Cossoine | S | — | 2 |
| Id. | Pozzomaggiore | S | — | 1 |
| Id. | Buddusò | S | — | 2 |
| Trento | Vicolo Vattaro | S | — | 1 |
| Treviso | Riese | S | 1 | — |
| Id. | San Polo Piave | S | — | 1 |
| Id. | San Biagio Coll'alta | S | 1 | — |
| Triesta | Trieste | S | — | 1 |
| Venezia | San Donà di Piave | S | — | 1 |
| Vicenza | Cornedo | S | — | 1 |
| | | | 470 | 416 |
| *Farcino criptococcico.* | | | | |
| Catania | Belpasso | E | 1 | — |
| Id. | Catania | E | 2 | — |
| Grosseto | Manciano | E | 1 | — |
| Messina | Mesisna | E | 5 | — |
| Id. | Scaletta Zanclea | E | 1 | — |
| Salerno | Battipaglia | E | — | 2 |
| Id. | Bracigliano | E | 1 | — |
| Id. | Salerno | E | 2 | — |
| Id. | San Cipriano Picentino | E | 1 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | — |
| | | | 15 | 2 |
| *Rabbia.* | | | | |
| Foggia | Motta Montecorvino | Can | 1 | — |
| Id. | Ortanova | Can | 1 | — |
| Id. | Stornara | Can | — | 1 |
| Frosinone | Alatri | Can | — | 2 |
| Salerno | Cava dei Tirreni | Can | — | 1 |
| Id. | Castel San Giorgio | Can | — | 1 |
| Id. | Olevano sul Tusciano | Can | — | 1 |
| Id. | Eboli | Can | — | 1 |
| | | | 2 | 6 |
| *Rogna.* | | | | |
| Aquila | Rocca di Mezzo | P | — | 1 |
| Ancona | Fabriano | O | 12 | — |
| Bari | Bisceglie | E | — | 1 |
| Foggia | Castelluccio Valmaggiore | O | 2 | — |
| Id. | Cerignola | E | — | 1 |
| Id. | Faeto | O | 1 | — |
| Id. | Lucera | O | 1 | — |
| Grosseto | Arcidosso | O | 1 | — |
| Id. | Gavorrano | O | — | 1 |
| Macerata | Montecavallo | O | 1 | — |
| Id. | Serravalle | O | 1 | — |
| Salerno | Capaccio | O | 1 | — |
| | | | 20 | 4 |
| *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre* | | | | |
| Aquila | Massa d'Albe | O | 1 | — |
| Enna | Enna | O | — | 4 |
| Id. | Regalbuto | O | 1 | — |
| Foggia | Ascoli Satriano | O | 2 | — |
| Roma | Roma | O | 1 | — |
| | | | 5 | 4 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Aborto epizootico.* | | | |
| Alessandria | Odalengo Grande | B | 1 | — |
| Id. | Tortona | B | 3 | — |
| Bergamo | Torrepallavicina | B | — | 1 |
| Bologna | Malalbergo | B | 1 | — |
| Id. | Molinella | B | 1 | — |
| Id. | Calderara di Reno | B | 1 | 1 |
| Id. | Crevalcore | B | — | 1 |
| Bolzano | Sesto Pusteria | B | — | 1 |
| Cremona | Casteldidone | B | 1 | — |
| Id. | Castelverde | B | — | 1 |
| Id. | Mantodine | B | 1 | — |
| Id. | Palvareto | B | 2 | — |
| Id. | Piadena | B | 1 | — |
| Id. | Pozzaglia | B | 1 | — |
| Id. | Sospiro | B | 1 | — |
| Gorizia | Aidussina | B | — | 1 |
| Novara | Novara | B | 2 | — |
| Id. | Barengo | B | 1 | — |
| Id. | Gravellona Toce | B | — | 1 |
| Id. | Trecate | B | 1 | — |
| Id. | Vespolate | B | 1 | — |
| Padova | Veggiano | B | — | 1 |
| Id. | San Giorgio delle Pertiche | B | — | 1 |
| Id. | Conselve | B | — | 1 |
| Id. | Padova | B | — | 1 |
| Id. | Camposampiero | B | — | 1 |
| Pistoia | Pistoia | B | — | 1 |
| Reggio nell'Emilia | Collagna | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | 17 | — |
| Udine | Sedegliano | B | 1 | — |
| Venezia | Annone Veneto | B | 1 | — |
| Id. | Caorle | B | 3 | — |
| Id. | Cavarzere | B | 6 | — |
| Id. | Cona | B | 5 | — |
| Id. | Grisolera | B | 3 | — |
| Id. | Marcon | B | 1 | — |
| Vicenza | Malo | B | — | 2 |
| Id. | Bolzano | B | — | 1 |
| | | | 56 | 16 |
| | *Tubercolosi bovina.* | | | |
| Bari | Altamura | B | 2 | — |
| Id. | Casamassima | B | 2 | — |
| Id. | Ruvo di Puglia | B | 2 | — |
| Id. | Terlizzi | B | — | 1 |
| Ferrara | Ferrara | B | — | 6 |
| Foggia | Monteleone di Puglia | B | — | 1 |
| Modena | Formigine | B | 1 | — |
| Id. | Sassuolo | B | 1 | — |
| Roma | Roma | B | — | 2 |
| Treviso | Valdobbiadene | B | 1 | — |
| | | | 9 | 10 |
| | *Colera dei polli.* | | | |
| Alessandria | Murisengo | P | — | 1 |
| Cremona | Guastalla | P | — | 4 |
| Lucca | Serravezza | P | 1 | — |
| Udine | Nimis | P | — | 1 |
| Id. | Palazzolo della Stella | P | 2 | — |
| Vicenza | Bassano | P | — | 1 |
| | | | 3 | 7 |

## RIEPILOGO

**dal 16 al 30 settembre 1938-XVI, n. 18.**

| N. d'ordine | MALATTIE | Numero delle provincie | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|---|
| | | Con casi di malattie | | |
| 1 | Carbonchio ematico | 20 | 28 | 47 |
| 2 | Carbonchio sintomatico | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Afta epizootica | 22 | 174 | 451 |
| 4 | Malrossino dei suini | 26 | 123 | 305 |
| 5 | Peste e setticemia dei suini | 22 | 115 | 886 |
| 6 | Farcino criptococcico | 4 | 10 | 17 |
| 7 | Rabbia | 3 | 8 | 8 |
| 8 | Rogna | 7 | 12 | 24 |
| 9 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Aborto epizootico | 14 | 38 | 72 |
| 11 | Tubercolosi bovina | 6 | 10 | 19 |
| 12 | Colera dei polli | 5 | 6 | 10 |

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame. Can. canina; Fl. felina.

*N. B.* — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(4298)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti);

Dispone:

L'avv. Giorgio Leoni di Tito è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, avente sede nel comune di Casaprota (Rieti), ed i signori Orazio Mazzatosta fu Giulio, Domenico Pitorri di Saverio e Luigi Serafini di Nazzareno, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4569)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria)**

Nella seduta tenuta il 12 novembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria) l'avv. Domenico Hyerace di Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4591)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana con sede in Albano Laziale (Roma)**

Nella seduta tenuta il 21 novembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana con sede in Albano Laziale (Roma) il prof. dott. cav. Antonio Renzi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4592)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca**

Nella seduta tenuta il 19 novembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca il conte Eugenio Minutoli Tegrimi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4593)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 71, 77 ed 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il precedente decreto in data 28 giugno 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 154 del successivo giorno 9 luglio e concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario dott. D'Urso Giuseppe perchè trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Perricone Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice suddetta in sostituzione del dott. D'Urso Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Messina.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4594)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di Vicenza**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli bandito dal Prefetto di Vicenza per il conferimento della condotta ostetrica interna del comune di Vicenza;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è come appresso costituita:

Presidente: Marigonda dott. Domenico, vice prefetto;

Membri: Ferrari dott. Giuseppe, medico provinciale; Segato dott. Arturo, libero esercente specializzato in ostetricia; Spargella dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia; Novena Fernanda, ostetrica condotta;

Segretario: Cucugliata dott. Venanzio, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso la Prefettura di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 settembre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4595)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.